TECHE
UDINE

MANOSCRITTI

FONDO PRINCIPALE

Manoscritto n. **P_MSS_1541_VI**

Nel Fondo Principale sono confluiti la maggior parte dei lasciti manoscritti pervenuti alla Biblioteca Civica «Vincenzo Joppi» nel corso del tempo: si tratta perciò di un fondo composito nel quale è possibile trovare manoscritti di argomento liturgico, scientifico, giuridico, botanico e altro.

Collocazione:

Biblioteca Civica "Vincenzo Joppi", Udine
https://www.techeudine.it/fondo-principale
https://www.sbhu.it/

M.S.S. 1541

Lezioni di Medicina-Legale

§I Storia della Medicina Legale

La Medicina Legale è la colleganza della legge colla Medicina

Rintracciar volendo l'origine prima della medicina legale è facile il persuadersi aver un natale comune fra la legge e la medicina diffatti stabilite e fondate le nazioni la Società le leggi e la giustizia dovettero fino dall'epoche più remote presentarsi non poche occasioni in cui i ministri destinati a custodire gli altrui Diritti sentirono il bisogno di ricorrere ai Medici, e considerarli come fratelli onde coi giudizj loro la comune sicurezza guarentissero. Ecco quindi nata dal bisogno la fratellanza di queste due scienze cui è affidata la conservazione della comune salute e dei legami sociali e questa colleganza Medicina Legale Medica Polizia fu appellata. Quando i Magistrati sino dessi Civili, Militari o Ecclesiastici chiamano i Medici alla loro tutela, e ne richieggono il giudizio di talun accidente nonchè i mezzi ~~proficui~~ proficui dell'arte loro, in tal punto la medicina accoppiandosi colla Legge divine Legale.

Fino dal tempo degl'Israeliti, e cosa

a noi nota dalle Sacre Scritture essersi molto questa scienza estimata, benchè a que' tempi infusa e mancanza. Nell' Esodo trovasi il precetto d' ogni feritore che avesse cagionata la morte di taluno dovessi punire colla morte. Ma era cosa necessaria che taluno decidesse, che la morte del trafitto era conseguenza indispensabile della riportata ferita. Così nel Levitico si trova che ogni lebroso dovea presentarsi ai sacerdoti per restar separato dagl' altri. E come a sacerdoti presso gli Ebrei così a Magi nello antico Egitto era la cura affidata di simili funzioni, ne v' ha alcuno, che ignori da quella saggia nazione essere trasmigrate le scienze e le arti tutte nella Grecia, ove se non fosse stato conosciuto questo ramo importante delle mediche dottrine, non avrebbe potuto il sommo Ippocrate guarentire dalla peste la patria Coo, ne decidere sulla imputata pazzia di Democrito, che tutte mettea in derisione le opere degl' uomini, e le appellava follie. Anche i Romani che le traccie seguirono degli Egizj e dei Greci non obbliarono le mediche Legislazioni in tanta estimazione tenendo l' autorità del Medico di Coo, che le sue decisioni bastavano per pronunciare i giudizj.

così la Legge Aquilia dichiarò, che per estimar una ferita mortale, uopo era, che la parte ferita fosse di grande importanza alla vita. Molti altri esempj ancora ci dichiarano, che la medica arte e la Chirurgia hanno prestato soccorsi alla Giurisprudenza senzacchè però si avessero leggi, e norme stabilite da cui ne derivasse un sol Complesso Sistematico di Medico Legale dottrina che anzi presso i Romani potiamo asserire aver molto influito la credulità, e la superstizione. Basta per unica prova il caso di Pisone estimato reo di Venefizio dell'Imperatore Germanico quantunque il cadavere di questi nepure segno offrisse di assunto veleno per la quale calunnia sarebbe egli stato punito coll'estremo supplizio se non l'avesse prevenuto col Suicidio. Nè cominciò la Medicina forense a presentarsi sotto migliori sembianze se non chè regnando ~~presso~~ Severo ed Antonino, Adriano e Marco Aurelio allorchè si conobbe la necessità di unire la Medicina alle leggi, proponendo quasi per fondamento delle Mediche decisioni le Ippocratiche e le Aristoteliche delle quali taluna dovea per vero dire appoggiarsi sopra non sani giudizj se in quel tempo la Medicina ancor fanciulla offrir non potea colla scorta dei

fatti ~~ƒommamo~~ quelle ƒagge teorie, che l'oƒƒerva zione dei posteri ha stabilito. ed è perciò che la Severa, e l'Antonina accuƒava d'infanticidio quella Donna che avea procurato l'Aborto ~~ƒra~~ dopo 40 giorni di gestazione in cui ƒi stimava venir animato il prodotto del concepimento, e perciò condannavaƒi alla morte.

Un grande impulso agl'avvanzamenti della Medicina Legale diede Carlo Magno e dopo questi Carlo V Imperatore, ne andò guari, che ƒi pensò ~~da Roma~~ darle un aspetto migliore e sollevarla al vero grado di Scienza

Mà sembra, che ƒulla fine del Secolo XVI e sul principio del XVII ƒi debba fiƒare l'epoca vera del ƒuo riƒorgimento, prima d'ora non vi ƒono opere conƒecrate à questa parte di medicina, ed appariƒce ƒolo in quel tempo l'origine dei primi lumi ch'ella ci diede, di cui vanno diƒputandoƒi fra loro la gloria le due nazioni Italiana, e Franceƒe di cui questa decanta Ambrogio Pareo, quella Fortunato Fedeli, quaƒi fra loro contemporanei. Nullameno se anche conceder ai Franceƒi ƒi voleƒƒe la primazia in tale argomento, che molto laƒcia a diƒputare se loro veramente convenga egli è a conƒiderare per l'Italo onore, che Pareo non

tratta, che qualche argomento di Medicina Legale, mentre il sig. Fedeli diede un trattato metodico, e completo, ed un corredo doviziosо di scienza.

Guillemont stampò circa in quel tempo un opera sullo stesso soggetto, che non deve mettersi a paragone con quella del nostro Italiano. Voglia per non aver taccia di predilezio ne il giudizio di Harmanno, che loda qual si conviene quello Scrittore appoggiandosi all' autorità del rinomato Zacchia poi Archiatro d'Innocenzio X e coltivatore della Medicina della Poesia della Giurisprudenza, della Teologia per le quali scienze tutte, che professava meritò il titolo di Mercurio Italiano, diede alla luce nel 1621 le sue Questioni Medico-Legali, che il ricolmarono di fama, e di riconoscenza, quantunque sparse qua, e là d'un qualche errore, non per colpa dell'autore, ma bensì per l'imperfezione dell'arte Medica e siano più convenienti ad un Giureconsulto, che ad un Medico, meritano l'estimazione dei moderni scrittori, che tuttavia ne fanno gran conto. Bisogna poi confessare che quelli i quali più strettamente seguirono le tracce degl'Italiani furono gl'Alemanni alla cui gloria si conoscono molte scritture uscite alla luce nel XVI secolo nelle quali

con lode si leggono Melss Harmann Bolnio Salentini Alberti oltre a moderni Tebalch Roose Schlegel Berg etc. Anche i Francesi si adoperarono non poco ad illustrare le idee de' nostri maestri, ma furono poco felici in seguito nella coltivazione di questo studio che empirono di compilazioni informi, da errori, e da superstizioni. Nè la nazione Inglese fu sì benemerita nell' illustrazione di questa scienza, poichè non sa mostrare, che alcune opere di Percivalle di Forest, e d' Hunter. Hunter fu il primo istitutore in Edimburgo d'una Cattedra di Medicina Legale, e sia lode a nostri connazionali, che come ora avviene per lo più nelle umane vicende dopo le scoperte famose, gl'uomini non si dan cura di coltivarle, pure la Forense-Medicina ricevette più innanzi il suo precipuo lustro dall' ingegno di Bononi e di Tortosa.

Il primo promosse la riforma della Chirurgia forense. L'altro con erudizione, e dottrina trattò la materia della Medicina Legale nella sua opera assai migliore di quelle del Barzellotti Tissot, e Frank, che coi loro insegnamenti al popolo rianimarono questo studio in Pavia e fu solo nel 1806, che in Padova si è stabilita una Cattedra separata di Medicina-Legale per lo addietro trattata come parte delle Patologiche Istituzioni

Requisiti di un Medico Legale

Le cognizioni del Medico Legale non devono essere in parte alcuna dissimili da quelle del Medico e Chirurgo Scientifico, perchè quanto egli è più dotto tanto conviene all'oggetto dovendo le sue relazioni essere esattissime dovendo essere di scorta ai Tribunali. Nulla è più necessario dell'Anatomia a chi si dedica a questa scienza dovendo non solo conoscere il linguaggio Anatomico, ma essere valente eziandio nell'atto pratico, estendere qual si conviene le parti recise, o contuse, e le vicine affette per simpatia. Un Chirurgo ex. gr. cui non è nota la comunicazione del nervo frontale sopra orbitale coi tronchi, che si distribuiscono nell'occhio non potrà mai decidere, che dall'offesa di quello derivar ne possa la perdita totale della vista. Nelle indagini, che si fanno in sul Cadavero si conviene non poca destrezza e perizia, specialmente in quelle ferite che apportano poco dopo la morte, poichè non può giudicare se elleno sieno mortali individualmente, od assolutamente, o per altra cagione remota se il coltello non va a quelle parti che furono interessate. Nelle soffocazioni non si potrà fare un chiaro visum et repertum, se non sarà a dovere esaminato il cadavere così ne casi di venefizio ~~Così ne casi di~~, molta parte ha l'Anatomia

ed in generale alla eloquenza conviene nei
casi, che si offriranno al Medico Forense
per non incorrere nel rimprovero di Van-
Swieten che un cattivo medico legale piut-
tostochè decidere delle ferite, ferisce.

Oltre l'Anatomia quelle scienze, che
col ragionamento conducono a sani ~~[illegible]~~ giu-
dizj servono di guida, come la Fisiologia, e
la Patologia, perchè ogni parte turbata del
corpo da origine alla perturbazione di alcu-
na funzione dell'Animale economia, questa a
moltiplici processi morbosi dei quali varie sono
le potenze produttrici, ne meno variata la
natura dei fenomeni; quindi elleno sole pon-
no prestar soccorso per iscoprire le malat-
tie simulate o finte o coperte per ridurre
a questo calcolo gli effetti delle guarigioni
meravigliose per determinare le conseguenze
vere dei morbi dai meri sintomi sopravvenien-
ti. Così per qualche lieve scalfittura può spe-
cialmente prodursi in qualche Clima un'affezio-
ne tettanica il che in tal altro Clima non
suole avvenire, dunque si devono adoperare i
mezzi della Patologia, distinguere gli effetti
necessarj della ferita dai meramente acciden-
tali.

Ne minori soccorsi presta la Chimica
ove specialmente si tratti di veneficio, perochè
sappiamo, che l'arsenico, ed il Sublimato

corrosivo producono effetti molto fra loro rasso-
miglianti [gli] uni ad essere discoperti, essendo
uso non si faceva di quei reattivi Chimici
che sono proprj di quelle sostanze.

Riguardo a' Veleni Vegetabili ed Anima-
li rendonsi indispensabili la Storia Natura-
le, e la Botanica per le quali siamo
istruiti degli animali e delle piante inno-
centi, e di quelle che in sé conservano dei
principj deleterj e narcotici.

La Storia della Medicina registrando
gli eventi di molti casi molte agevolezze
presenta per togliere le difficoltà e compli-
cazioni delle circostanze ed agenti. E riguardo
allo Studio delle Leggi formanti siccome la
Medicina Forense consiste nella fratellan-
za di queste due Scienze non meno neces-
sarj fonti presenta d'applicazione i canoni
di Stati, regolamenti e decreti di quelli
alinnè che s'appoggiano alle decisioni del-
la Medica dottrina, e principalmente quelli
della regione ove il Medico vive ed eser-
cita l'arte sua. Tali sono pure le leggi di
Prescrizioni argomento delicatissimo per giu-
dicare delle assolute malattie, e delle tem-
porarie. In molte occas occasioni le noti-
zie acquistate sarebbero del tutto inutili per
ispogliare la verità da quelle apparenze

[illegible] chi le conosca; se il Medico Lega-
le non fosse accortissimo ponendosi sott'occhio
la verità dei fatti che riferisce ad una medesi-
ma causa. Ed in nessun caso più che nelle
malattie simulate, imputate, o [illegible] si con-
viene accortezza, perocchè una gravidanza
[illegible], o falsa od imputata [illegible]
colle dottrine della Ostetricia, le quali non
[illegible] simulata in strade o
posta in campo per qualche oggetto che
interessi. Cose [illegible]
menti ad ingannare un medico, [illegible] spe-
cialmente se la finzione è sostenuta da qualche
[illegible] [illegible] infinite
[illegible] stava al [illegible] stesso avvenuta d'una
femmina [illegible] di circa 20 anni, che
cadeva per le vie epilettica [illegible] ella
punto lo fosse sapendo [illegible]
di quel Medico addottrinato [illegible] fa molto onore
alla destrezza di Galeno il giudizio di quello
[illegible] che [illegible] di seguire [illegible]
drone accusando un tumore al ginocchio che
egli si avea artificialmente prodotto, [illegible]
[illegible]
[illegible] facilmente finte
[illegible]
[illegible] destrezza deve congiungersi alla
probità, la quale si di frequente è male

interpretati [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] ministri, non degni neppure d'esser rammemorarsi: qui non parliamo che di quei di[illegible] nel loro mestiere [illegible] [illegible] dalli [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] sono contrari alle leggi della Medicina forense.

Se infatti il decidere per [illegible] non esser mortale una ferita, che il fosse veramente, sarebbe di danno alla [illegible] paziente, ed a' Tribunali, che verrebbero a favorire il delitto. Il favore ha luogo solo in que' casi in cui il fatto è per se incerto, o poco evidente per non correre il rischio di [illegible] l'innocenza.

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] sono compromesse l'onore [illegible] Cittadini.

§. 3

Dei rapporti in generale

Qualunque sia il soggetto su cui il medico [illegible] nel richiesto suo ufficio, che estenda le sue conclusioni ben motivate, senza trascurare certe pratiche [illegible], senza le quali i tribunali non ponno essere istruiti [illegible] da lui prodotte. [illegible], che il medico nel prestarsi a simile offizio, sappia il modo onde pronunciare ed estendere un soddisfacente atto rapporto, sotto la forma, o di Denuncia, o di Perizia, o di Relazione secondo i casi, sia che egli venga interpellato dalla Autorità [illegible] ex officio, o dalle parti interessate. Ogni denuncia o relazione è l'atto più importante d'un processo. Sul modo di estendere queste scritture che i francesi dicono rapports [illegible] ultimi [illegible] di latini molti autori ci lasciarono delle buone dottrine. Quelli che i primi [illegible] occuparono furono [illegible] più frequenti [illegible] casi di [illegible] [illegible] alcuni [illegible] sul proposito in cui fa cenno [illegible] del modo d'imbalsamare i cadaveri.

Gl'Italiani Fortunato Fedele, e Zacchia nel [illegible] [illegible] più spedita [illegible]. Primieramente d'uopo è sapere chiamarsi relazioni quelle che [illegible]

pubblico cui sono obbligati i Medici, e Chi-
rurghi ricercati dai Tribunali, e dai Magis-
trati, per certificare sulla propria coscienza
e con giuramento sullo stato di quelli che
visitano siano essi sani, o malati, feriti od
[illegible] morti [illegible] e [illegible] ovvero [illegible]
che [illegible] per il bene privato de' Cittadi-
ni.

Solevano in addietro gli scrittori dividere
i rapporti, 1° in rapporti propriamente detti ed
in certificati di [illegible] 2° in [illegible] cui [illegible]
si aggiunse anco quelli di comodo ed incomodo.

Dei primi 3 suddivisioni si [illegible]
cioè in denunziatorj, provvisorj, e [illegible]

Denunziatorj son quelli che posson essere
fatti da tutti i Medici, e Chirurghi [illegible]
[illegible] delle parti, e senza [illegible]
ne de tribunali da quali vengono ricercati
quando siano regolari ed esatti. E qui [illegible]
[illegible]
[illegible] del [illegible], e [illegible]
[illegible] intendendo [illegible] che loro
[illegible] finchè nel [illegible]
[illegible] che ognuno [illegible] potesse prestare
fuorchè nel caso di [illegible] Fodéré
pensa che questi rapporti particolari non
[illegible], ad un uomo delicato riflet-
tendo che i Giudici danno poca fede, e valore
a' testimonj [illegible] [illegible]

[illegible] sperando [illegible] l'idea [illegible]
[illegible] dei [illegible] nelle [illegible]
[illegible] che un uomo
[illegible] riputazione, quando
[illegible]
operare.

Rapporti [illegible] [illegible]
[illegible] Tribunali [illegible]
ottengano [illegible] rilevamenti di prove
[illegible] alle [illegible] negli alimenti dei Medici,
[illegible] giuridici, o processuali

Gli [illegible] sono quelli che sebbene
fatti sulle ricerche delle parti reclamanti, non
lasciano di esser prova, finchè non sia
[illegible] la contro[illegible] delle parti con
[illegible] poi al tenore della verità giudicato-
ria.

Certificati di _Scusa_ sono attestazioni in
scritto rilasciate dal Medico [illegible]
salute dei Cittadini [illegible] richiesta
[illegible]
[illegible] delle morbose [illegible]
vere [illegible] Civili, [illegible] o
politici, o _giuridici_. I primi son quelli che
derivano dalle Cariche de' Cittadini
giuridici quelli, che derivano dai Tribunali

Rispetto le donne gravide [illegible] tempo [illegible]
[illegible] gli Attestati della Nazione che
[illegible] di errori vennero aboliti.

Rapporti di _stima_ son quelli che si fanno

quando i Medici, richiesti d'ordine d'uff[illegible]
vono pronunciare il loro giudizio sul valore [illegible]
medicamenti, o sul prezzo d'una cura Medica
quando vi sia contrasto fra le parti. p.e. nei
caso in cui il curante sia accusato d'aver mal
curato un infermo. Per tal genere di [illegible]
ni [illegible] [illegible] la qualità il valore [illegible]
rimedi, confrontato colle tariffe correnti. Giova
che il Medico sia [illegible] frequente es[illegible]
lindo l'ingratitudine degl'ammalati, perchè
ricuperarono la salute. [illegible] tempo [illegible]
sia fu addottata una Tariffa fissa sopra le
cure distinta col minimum [illegible] [illegible]
pure tuttavia si infrangono dei cortiani
La quarta specie di consulto o di [illegible]
[illegible] riguarda la Polizia Medica e [illegible]
Ta' [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
avrebbe, che si usasse un linguaggio più [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] autor[illegible] [illegible]
[illegible] carattere [illegible] più [illegible]
Sovrecchè che si discussero rapporti e soli atti nar
rati [illegible] [illegible] [illegible] et [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
quando si tratta di facoltà intellettuali [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] refertum il caso [illegible]
ni del [illegible] [illegible] [illegible] o la [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] Perizia non solo si con
viene ai casi di [illegible] ma [illegible]
[illegible] pare e lo stesso che giudizio, questo
[illegible] [illegible] del rapporto

§ 4

Dei rapporti in particolare

Il rapporto si deve dividere in quattro parti che si fondono tra loro metodicamente cioè

1° La formola preliminare che contiene [illegible] il ministero della Corte di chi deve estenderlo [illegible] anche a richiesta di chi per qual ordine si procede alla visita od all'esame e si nota la data del giorno, del mese, dell'anno ed il nome dell'impiegato dal cui perviene l'ordinazione

2° La Storia ossia la narrazione delle circostanze che precedettero la visita, quindi si fa menzione del luogo ove si è fatto l'esame, e in cui si trova l'ammalato, la situazione in cui egli era, il suo nome, professione, età, stato di salute precedente, le circostanze che [illegible] l'azione del malato [illegible] visita

3° La descrizione degli accidenti, o sintomi che caratterizzano [illegible] della malattia e la qualità del delitto. Questa parte [illegible] tutta la [illegible] detta [illegible] tutto quello che si vede nella [illegible] [illegible]

4° la qualità del delitto di cui si tratta [illegible] delle cause dirette od indirette che la produssero esprimendo il prognostico di tali fenomeni.

A maggior rischiaramento ne offriremo un esempio
N. N. Noi sottoscritti Ministri Sanitarj abi-
tanti in ... (nella contrada di ... dichia-
riamo che in virtù dell'ordine ricevuto dal
Tribunale di ... del dì ... del mese ... dell'anno
dal Giudice ... oggi alle ore ... ci siamo tras-
portati alle ore ... dello stesso giorno nella
contrada di ... nella casa di ... N. N. presso
l'individuo N. N. che godeva per lo innanzi
di buona salute. Prima di vedere l'infermo
abbiamo saputo che tre ore avanti aveva be-
vuto e mangiato benissimo e che un quarto
d'ora dopo il pranzo era stato colpito da una
colica che lo aveva messo nello stato in cui si
trova. Quindi siamo stati condotti in una
camera al secondo piano esposta a ponen-
te, ed abbiamo trovato l'infermo agitatissimo
da convulsioni e coperto di sudor freddo
che non parlava nè conosceva; il polso era
piccolo ed irregolare, la faccia cadaverica.
Essendo presente il medico alla cura ci rif-
ferì che aveva concepito il sospetto di avve-
lenamento, ch'egli aveva fatto prendere dei vomi-
tivi senza effetto alcuno. Lo stato attuale,
i fenomeni [illegible] il pranzo, i sintomi che incomin-
ciarono dopo il pranzo, la loro violenza e
carattere, l'inutilità dei rimedj, ci fanno
sospettare che il detto sig. N. sia stato avve-
lenato colle vivande, e crediamo di poco-

=qui rimangono [illegible] ma [illegible] ancora [illegible]
=va sufficiente, desiderando che il corpo sia
-abile onde [illegible] [illegible] metodo [illegible]
-che il [illegible] il corpo del [illegible].
= Confessiamo con giuramento ecc.

Collo stesso metodo si stenderanno [illegible] cotti [illegible] e [illegible] caso si [illegible] maggiori [illegible] per la maniera con cui si [illegible] eseguire le [illegible] giudiziarie. A tale oggetto [illegible] si [illegible] [illegible] l'istruzione [illegible] comunicata dal governo al [illegible] [illegible] il tenore

Art. [illegible] Il [illegible] di [illegible] Legale farà assistere gli [illegible] alle giudiziarie [illegible] [illegible] [illegible] Tutti non [illegible] com-prenda farà sì che si cangino distinti in più divisioni.

[illegible] Testa d'ogni divisione [illegible] collocati gli [illegible] [illegible] esegui[illegible] la [illegible] [illegible], ed estendere [illegible] [illegible] [illegible] ottenuti.

[illegible] però [illegible] affidate [illegible] [illegible] individui che hanno [illegible] [illegible] [illegible] anche [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] d'appoggio per giudicare [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] aspetto

[illegible] risultati al tenore di quello [illegible] leggendo ad alta voce ed il processo verbale si farà dal Cancelliere giudiziario e dai Periti.

5° I risultati del Processo Verbale saranno giudicati [illegible] credenti [illegible] oggetto di discussione, concludendo [illegible] dei fatti [illegible] verbali delle [illegible] e per [illegible] rimarco.

6° [illegible] tali [illegible] pratica alla [illegible]

17° Nella Classificazione si prenderà in considerazione [illegible] alle [illegible]

[illegible] che ne [illegible]

7° Quantunque [illegible] che [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible] [illegible] Tempo [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] già [illegible] che [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] tempo [illegible]

[illegible] [illegible] rifletta [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] notte e la notte far [illegible] [illegible] [illegible] cagione, o in conseguenza [illegible] [illegible]

Quando [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] particolar [illegible] [illegible] [illegible] arte,

[illegible] trattar [illegible] particolarmente [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] [illegible] causa non [illegible]

[illegible]

[illegible] inganna [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

e quando è oltrepassata la metà del tempo [illegible] per procedere legalmente è necessario che il perito [illegible] estenda il suo [illegible]

[illegible]

contentarsi d'un giudizio dubbioso nè fermo fidar-
si delle proprie cognizioni. Il Medico non dee
contentarsi del semplice rapporto, ma ancora nasco-
[illegible] la materia [illegible]
[illegible]
[illegible] considerare
1° Tutte quelle cose che precedono l'operazione
2° Il meccanismo dell'operazione
3° Le cose successive

Riguardo al primo punto, deve il Chirur-
go preparare i necessarj stromenti, come [illegible]
[illegible] gli [illegible]
gli aghi, i fili, le spugne, [illegible] le
bende, [illegible] Si farà [illegible]
[illegible] in luogo ben ventilato e
luminoso osservando che [illegible]
[illegible] dal una in altra situazione [illegible]
[illegible] sua prima posizione
[illegible] trattandolo di [illegible] la [illegible]
[illegible]

[illegible]
[illegible]
[illegible] in [illegible] caso [illegible]
[illegible] lo adoperando [illegible]
[illegible]

Avanti di procedere alla [illegible]
[illegible] se vi siano [illegible] che [illegible]

riducono

1° Al [illegible] di una morte apparente

2° [illegible] grado di [illegible] putrefazione avanzata che [illegible] [illegible] [illegible] indizio fallace

3° Una distruzione di parte del cadavere

Giova dunque conoscere quali [illegible] questi gradi di corruzione, che impediscono il [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] gradi di putrefazione cioè

1° [illegible] [illegible] [illegible] ha l'odore cadaverico, e la tumefazione del ventre che nasce dallo sviluppo [illegible] [illegible] [illegible] intestinale [illegible] [illegible] [illegible] anche altre parti [illegible] [illegible] superficie del corpo con [illegible] di color giallo livido [illegible] [illegible]

2° [illegible] [illegible] [illegible] che [illegible] [illegible] infarcimenti organici conseguenti alla putredine [illegible] si fa conoscere per [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] divenute flaccide, e flosce

3° Quando [illegible] [illegible] [illegible] portato alle parti esterne non solo, ma ancora alle [illegible] [illegible] do queste sfacellate, e corrotte [illegible] [illegible] non ci viene impedita la sezione, perche specialmente [illegible] [illegible] [illegible] ancora [illegible] può cagionare impedimento in alcun caso, ma [illegible] si tratti di veneficio

od altro si vuol sapere notomizzare il cadavere anco in questo caso potendo passarsi il fetido odore collo spirito di vino. Il terzo grado [illegible] Il comporsi [illegible] poichè la dissoluzione del tessuto organico non permette alcuna incisione. Alcuni tuttavia credendo che anche in tal grado si rinvenissero ca[illegible] di [illegible] volendo determinare l'[illegible] della lesione e perchè [illegible] crive chi porre in un tino d'acqua fredda il cadavere e di tagliarsi tutto, [illegible] giornalmente, perchè il sangue e la sanie che [illegible] si coloriscono [illegible]
[illegible]

Perlustrazione del Cadavere

La perlustrazione si fa osservando e no-
tando tutto ciò che si è veduto, e scoper-
to in esso. La sezione si incomincia dal
luogo delle lesioni p.e. trattandosi di fe-
rite visibili ad esse considerando prima il si-
to notando loro anatomicamente e descriven-
do la figura ed estensione. Riguardo al-
la profondità non si potrà mai giungere
a scoprirla con certa verità, perchè havvi
[illegible] o [illegible] le parti sotto poste, se
per mutazione di positura avvenisse che
la ferita interna non corrispondesse più
alla esterna. Si farà dunque il taglio la-
teralmente alla ferita per giungere col
ferro a discoprire la sua profondità.

Allorchè non havvi lesione alcuna che
esiga l'autopsia si incomincierà dal ca-
[illegible] scendendo quindi al torace, ed al capo
[illegible] riservando ultimo, perchè la puz-
za cagionata dalla evacuazione di gaz
ed altri vapori distrarrebbe l'operatore.

Trovandosi una o più [illegible] di lesione
ad altra parte, si sezionerà e la ca-
vità delle medesime, ed altro onde si po-
tesse [illegible] avere prodotto la morte [illegible]

[illegible] all'esterno. Tutte le varie porzioni della cavità e tutta la regione [illegible] rimarrà a carico della natura del [illegible] [illegible] parti onde apprezzare se alcuna altra [illegible] [illegible] potuta contribuire alla morte ma per [illegible] del tessuto in [illegible] la morte [illegible] [illegible] il fegato che [illegible] in queste circostanze prendere un aspetto marcio. Le cadaveri vi si trovano delle macchie di vario genere per lo più violacee [illegible]
Dalla morte, o dal [illegible] onde [illegible] la distinzione [illegible] [illegible] dalle [illegible] dette larghe macchie da morto. Queste ultime non dipendono che dal sangue [illegible] vasi capillari [illegible] proprio peso [illegible] la parte [illegible] [illegible] [illegible] della altura [illegible] vasi [illegible] nel [illegible] per [illegible] [illegible] [illegible] praticando un piccolo taglio [illegible] nelle prime non [illegible] sangue [illegible] nelle seconde il sangue [illegible]
[illegible] di ferita per armi da fuoco [illegible] e considerarsi se sia parziale e [illegible]

[illegible]

[illegible] giudicarli [illegible]

[illegible]

[illegible] cioè [illegible] incominciò [illegible] crudeltà come vedemmo [illegible] ogni cosa [illegible] [illegible] taglio crocifissi per metterci alle fo[illegible]

[illegible]

o [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] contro natura [illegible] [illegible] o come [illegible]
[illegible] non [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] figure naturali, che si veggono
nelle [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
di [illegible]. Che onta però che rinovellare
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] alla
[illegible] anche inoltre maraviglia, che [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] senza affetto e
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] dello [illegible], o per
[illegible]zione [illegible] [illegible] [illegible]amente [illegible]
[illegible]. Questa legatura incomincia dalla
parte al dinanzi mezz'oncia [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] leggermente la [illegible] e [illegible]
tutto intorno una scannellatura onde [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] della [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] la [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
la natura [illegible] [illegible] [illegible] legatura [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
stava la [illegible] madre ed il [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

simili cose. Scoperto il cervello all'esterno lo sta[illegible]
dei vasi e della sua sostanza, poi si pro[illegible]
[illegible]
[illegible] la [illegible]
non havvi questa con un tagliante convesso
si taglierà orizzontalmente tutto il cervello
superiormente ai due ventricoli laterali [illegible]
[illegible] corre la [illegible] e arres-
tar il tagliante [illegible]
dove se vi è stravaso o stato preternaturale
delle parti vicine e d'altro. Si leverà poi
la porzione di cervello che resta per osservare
se vi è sparso lo sgranamento inferiore del
la base del cranio, [illegible]
[illegible] impressione e perchè
[illegible] facilmente [illegible]
[illegible] acciò ei [illegible]
la colonna vertebrale si farà due tagli
dietro le traccie di quella a destra ed a
sinistra fino ai processi spinali delle verte-
bre [illegible] compresi da queste
[illegible] Levato il lega-
mento interspinoso si incidono [illegible]
le vertebre con diligenza onde non offen-
dere la guaina [illegible], che si in-
ciderà colla forbice per osservare se vi

sono mancie suffrazione carie della vertebre
e sim.li cose oltre natura

Nella bocca si osserva lo spasmo della mascella inferiore, i corpi stranieri le tumidezze la suppurazione, lo stato della lingua, se è ella gonfia, ferita, o tagliata, e rosta fra i denti [illegible] sostanze straniere introdotte lo stato dei denti dell'epiglottide ecc.

Rispetto al collo s'incominciano a considerare le traccie esterne come i solchi le contusioni, ecchimosi i lacci le infiltrazioni ecc. quindi [illegible] all'interno cominciando le sugillazioni [illegible] fino [illegible] regione [illegible] dello sterno, poi lungo il margine della mascella inferiore fino all'angolo esterno, [illegible] osservano nel collo e trachea si notano le lesioni dei nervi delle arterie, della glandola tiroidea ecc.

[illegible] esaminano [illegible] la laringe [illegible] corpi stranieri o tumori di qualunque [illegible] furono una compressione sulla trachea, e quindi impedito la respirare o la aspirazione

Nell'esame del petto si incomincia ad ispezionare la natura [illegible]

della lesione esteriore, se esiste, usando con
cautela dello scalpello per non correre a rischio
di ferire il polmone. Ciò fatto si faccia il
taglio dal margine superiore dello sterno fino
alla mucronata cartilagine, ove al punto ne
si arresta il coltello, si dirigge il seguente
lungo il campo inferiore delle coste spurie,
e superiormente [illegible] le parti lungo la
clavicola fino alla loro inserzione fino alla
scapola. Levati tutti gl'integumenti e i
muscoli tutti [illegible] si trovano le [illegible]
coste [illegible] la direzione della ferita; dopoché
si taglia e si [illegible] la cartilagine d'ogni
costa, onde giungere senza ledere i sottoposti
visceri e [illegible] le [illegible]. Messo a nudo
le parti interne si esamina la lesione
del polmone fin dove giunge, e la via tenu-
ta dallo strumento feritore notando [illegible]
di avvertenza [illegible] alla [illegible]
[illegible] la quale [illegible]
[illegible] esiste stravasamento sanguigno se
ne nota la situazione, poi si misura [illegible]
[illegible]. Esaminato [illegible]
si taglia il contenente [illegible]
[illegible] il cuore estraendolo per [illegible]
vizj [illegible] e accurata cosa l'osservare

tre più forte si ritrovano delle petecchie

come contrazione, le quali possono chiarire [illegible]

[illegible] altra morte, o origine dell'individuo già

esistente [illegible] che [illegible] [illegible] detta adesione ne

avranno [illegible] convivenza, le quali cose

essendo in grado elevato significheranno [illegible]

[illegible] effetto di precedente affezioni forse [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] dell'individuo.

[illegible] [illegible] accuratamente trattano gli organi

ed altri se poi la qualità della lesione

ricercasse una ispezione più attenta si [illegible]

[illegible] [illegible] più [illegible] per vedere [illegible]

tamente l'esofago il dutto toracico i vasi

[illegible] la vena azigos [illegible] [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] [illegible] di gonfiamento [illegible] [illegible]

Il migliore [illegible] è operare [illegible] [illegible]

d'incidere la cute della cartilagine [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] lungo le

coste [illegible] [illegible] [illegible] taglio retto fino

alla [illegible] del pube a di [illegible] [illegible] [illegible]

corrispondente [illegible] [illegible] [illegible] con una pin-

zetta si eleva il peritoneo per non [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] anche gl'intes-

tini e lo [illegible] nella [illegible] [illegible]

di taglio che [illegible] degl'integumenti

Esaminato l'omento del Mesenterio e tutti i suoi contenuti, [illegible] di tratta in [illegible] si osserverà in particolar modo il ventricolo gl'intestini, e le [illegible], e si noteranno le cose che [illegible] [illegible] [illegible] dell'arte.

[illegible] agl'arti poco [illegible] in [illegible] eccetto la [illegible] della ferita, la natura delle [illegible] e fratture [illegible] venti si devono determinare se [illegible] del Chirurgo, o disavventura dell'infermo.

[illegible] [illegible] il cadavere ad uno stato di [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] e [illegible] gl'intervenienti.

Il Visum et repertum si leggerà al [illegible] del Tribunale onde [illegible] nella esposizione, se i due rapporti saranno sottoscritti dai Medici [illegible].

I Medici poi [illegible] il loro giudizio dal visum et repertum anche sopra la sezione.

Dell'Età

Riguardo alle diverse età dell'uomo si sa che in certe età viene l'uomo di certe [illegible] e va soggetto a effetti più che in altre [illegible] della sua macchina [illegible] [illegible] l'uomo nelle varie epoche della sua vita.

È necessario dunque occuparsi di questo argomento (sebbene [illegible] il suo è trattato e [illegible] [illegible] parlando dell'età giova [illegible] che non è [illegible] [illegible] [illegible] ordine dell'età concorrendo [illegible] [illegible] l'età la qualità dei genitori il genere di vita, l'intemperanza, [illegible] [illegible] ed il clima, la calma e la [illegible] di spirito, la fortuna, e le disgrazie, malattie, e l'educazione, che sono [illegible] che alterano il naturale corso dell'età).

I Giureconsulti [illegible] [illegible] vario modo definirono l'età. „L'età è [illegible] che un certo spazio di vita in cui per ragione d'un certo cangiamento naturale „nella costituzione dell'uomo, si distinguono certe diversità fisico morali, e così „essendo questi cangiamenti diversi pure sono „le età.„

varie divisione circa i periodi ... ed i Medici delle età Ippocrate, Piedro ... ec. ... stabiliscono VII altri ... VI altri ... ma ... la divisione dell'età la ... che ... nella vita dell'uomo tre gradi accrementum, consistentia, decrementum ... poiche nel ... vita ... cosi ... delle differenze, ... ciascuna tre divisioni minore

1° Incremento che comprende l'... la puerizia e adolescenza.

2° ... gioventù, e ... virilità.

3° Il decremento la vecchiaja e la ...

L'Infanzia è quell'epoca ... cui gli uomini per mancanza d'idee non possono comunicare le sensazione proprie e si paragonano quindi agl'insetti. La durata di questa età è dalla nascita fino al ... anno compiuto epoca in cui ... questa età non è contemplata dalla legge

La puerizia, o seconda infanzia dei ... comincia nel VIII anno, e si compie al XII ... poca ... nelle ... compiesi la ... nel XII.

e [illegible] nel [illegible] generazione e [illegible] se la Donna [illegible] considera la pubertà al 12° anno nelle donne epoca in cui si manifestano le menstruazioni.

Questa età non abilita l'uomo a fare testimonio o a testamento ne alcun atto legale; così il matrimonio effettuato in alcune circostanze, o di precoce sviluppo; vanno però soggetto alle [illegible] pene se commettono qual che Delitto per malizia prematura.

L'adolescenza succede alla pubertà e termina compito il 21 anno. In tale età acquista l'uomo una certa maturità [illegible] e viene capace di ragionare sulle sue ed altrui azioni, ed è atto alla propagazione della specie. Osservasi un vigore maggiore in tutto il fisico, la voce si fa sonora [illegible] in alcune parti [illegible] la erezione del seme è perfetta, così i menstrui della Donna.

L'uomo acquista una certa arditezza per le imprese, sente con impeto le passioni, e la donna invece che era illare, timida diviene melanconica e pudica.

Il Codice Napoleone non permette il matrimonio prima dei anno XVIII per uomo, e del XV rispetto alla Donna [illegible] onde impedire in tale età il matrimonio nol permette senza che [illegible] [illegible] [illegible]

il permesso de' loro superiori; e così non si permette ai furiosi, e mentecatti.

La puerizia succede la gioventù, e comprende il [illegible] della vita umana. In quest'epoca compie la natura l'uomo e lo compie a perfezione. Esso quasi in pieno possesso d'ogni umano [illegible] benchè non sia stato dichiarato ottimo.

La virilità incomincia al terminare della gioventù, cioè dagli anni [illegible] per ordinario [illegible] anni L. [illegible] perfetto l'uomo da piena sicurezza [illegible] la sua ragione e al massimo di sua perfezione [illegible] funzioni [illegible] eseguiscono a norma del più perfetto ordine naturale [illegible] età è soggetto a [illegible] quindi meno soggetto alla morte.

[illegible] da [illegible] circostanze, che [illegible] da noi [illegible] o dalla particolare organizzazione dell'uomo [illegible] combinazioni [illegible] della vita è soggetto, così per l'uomo che è vicino alla [illegible] vita [illegible], e che [illegible] un clima [illegible] un [illegible] temperato, impediscono che la fibra acquisti [illegible] [illegible]

fatiche moderate. Riguardo alle Donne [illegible] la [illegible] [illegible]

[illegible] più tardi alla vecchiaja [illegible] qualche [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] [illegible] fatiche [illegible]

[illegible] [illegible] l'animo [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible]

Se ciò si vorrà essere impossibile il

[illegible] stabilire la vera epoca della vecchiaja [illegible]

[illegible] trattandosi di [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] delle circostanze.

Comincia la vecchiaja allora quando si

[illegible] un [illegible] [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] indipendente dalle malattie, quando

la [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] i capelli diventano bianchi, [illegible]

si perdone i sensi si interni, che esterni, e indebo

liscono le facoltà intellettuali non hanno più

la consueta loro vivacità.

A meno, che i [illegible] [illegible]

no [illegible] nasce una naturale distrazione

del nostro fisico, e si va ad incontrare l'ulti

ma età dell'uomo, ossia la decrepitezza

alla quale non [illegible] [illegible] della vecchia

ja [illegible] dare un termine [illegible]

[illegible]
[illegible]
de la sua esistenza percorre una serie di
vicissitudini [illegible] quali [illegible]
[illegible] si forma, rimane per poco stazionario
e finalmente a grado a grado si scompone
[illegible] naturale
[illegible]
[illegible] possono indagare [illegible]
[illegible] di una [illegible]
di 30 a 58 anni possa, o no partorire, se
un uomo sia atto alla generazione, e se
[illegible]
mere l'ultima sua volontà.
Riguardo [illegible] non si può stabilire
[illegible] poichè non pochi fatti abbiamo
[illegible]
tali casi [illegible] il Medico [illegible]
[illegible] Relativamente poi al 3° caso [illegible]
[illegible] distinzione fra la [illegible]
[illegible] e fisica. [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible] poichè [illegible]
[illegible] non [illegible] sua
abitazione, ma [illegible] non era tale, ed [illegible]

di persona che vedi[illegible]

2° Quello [illegible] [illegible] [illegible] del testamento fatto da un moribondo dal'una ubbria-co e da un imbecille:

§ 356 Cod. Civ. Austr.

Quando un monomaniaco esercita sempre mo-deratamente la sua ragione la conserva anche nelle [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]. Quello poi che si appli-ca particolarmente al medesimo soggetto [illegible] [illegible] Matematiche che [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] soggetto di perdere le facoltà in-tellettuali [illegible] d'incontrare la tisica [illegible] [illegible].

Altra questione [illegible] [illegible] [illegible] un bambino esposto dalla sua nascita non [illegible] [illegible] notizia, e che occorre determinarne l'età:

Un'altra questione è quella d'un giovane che [illegible] [illegible] [illegible] l'età d'anni [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ma [illegible] di lui [illegible] [illegible] che [illegible] abbia veramente 30 anni. [illegible] [illegible] [illegible]

Ricognizione; od Identità.

Il [illegible] riguardo [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] alla [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] un individuo [illegible] [illegible] [illegible] in caso di assenza lunga. [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] di assenza annichilavano [illegible] [illegible] di [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

§ 8
Del Matrimonio

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible] primi secoli della nostra Chiesa ammettevasi ancora l'impotenza perpetua e assoluta fra le cagioni dividenti il nodo conjugale. Innocenzo III Pontefice permise il Divorzio solo otto anni dopo la celebrazione del Matrimonio, [illegible] la prova triennale di Coabitazione; ma questa prova secondo Tasio Zacchia può anche essere in [illegible] Matteo [illegible]

[illegible]

[illegible]

Cod. Napol. [illegible] [illegible] ammesso per [illegible] fra le cagioni relative, e che permettano il divorzio. [illegible] contratto Matrimoniale in caso d'impotenza assoluta, e perpetua. La [illegible] e [illegible] [illegible] e non è contemplata, se non nella circostanza, che [illegible]

[illegible]

Potrebbesi a tal proposito ricusare un marito o un consanguineo rimuovere la legittimità del figlio sia per propria impotenza, assenza o morte, sarà appoggiata la loro autorità giustamente se comprovano

1° Che la gravidanza ebbe luogo 3 mesi [illegible] del matrimonio e perciò il parto accaduto 6 mesi dopo lo sposalizio

2° Che egli fu assolutamente impotente nel corso di ~~[illegible]~~ 300 al 188 giorno sia per mali, imperfezioni accidentalmente avvenute, o per lontananza.

3° E in caso di morte, il parto sia accaduto [illegible]

Finalmente l'impotenza non riguarda solo il Matrimonio ma benanco le cause di Deflorazione, o ingravidamento, e l'accusato non sarà esente dalle pene giudiziarie, se non trova con Medico-Legale attestato la sua innocenza

... impotenza ...

... cancellare ... prova ...

... far conoscere cosa s'intenda per impotenza onde non confonderla colla sterilità, che dalle leggi non è contemplata fra le cagioni dello scioglimento matrimoniale.

Per impotenza intendesi l'inattitudine alla ... ed ... una donna ... incapacità di ricevere il membro ...

Riguardo poi l'incapacità di somministrare il seme suo particolare non sappressi ben determinare ... questo alla fecondazione ... ha peranco permesso ... quale ... mistero nasconde.

... intercondazione del seme ... uomo e ... ... la ... impotenza ... stato ... fere ... alla ...

... questo ... distinguiremo ... l'impotenza

1° ... civile

2° ... e ...

3° In ... e ...

4° ... relativa

5° ... privativa

6° ... ...

Impotenza virile, e femminile

Nelle parti dell'uomo alla generazione intervenienti possono essere varj difetti, de' quali provenienti dall'asta virile, e l'altre da' testicoli.

Considerando prima il pene, esso può mancare, essere duplice, collocato in sito diverso dall'ordinario, ed essere notabili per ragione di sua smisurata mole, o piccolezza, brevità, [illegible] [illegible] nella sua struttura [illegible] [illegible] [illegible] organo.

La mancanza del pene o è originaria o [illegible] [illegible] [illegible]. Gli Annali [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] osservazioni d'individui nati senza membro virile. Le ferite poi e le varie malattie sono [illegible] privare l'uomo di quest'organo come l'odierna osservazione lo fa conoscere. Il raddoppiamento è comprovato dalle osservazioni di Bartolino Omori nel [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] caso d'un pene bipartito osservato dall'[illegible] in un contadino e l'uretra terminava [illegible] [illegible] il pene [illegible] [illegible] [illegible]. Egli è da notare che non [illegible] questo caso [illegible] impotenza perchè la separazione [illegible] di uretra per la spinta dello sperma. [illegible] della preternaturale collocazione del pene [illegible] [illegible] [illegible] all'appendice.

Riguardo alla straordinaria mole, grandezza lunghezza, piccolezza, parimenti molti esempj [illegible] [illegible] [illegible] per cauti prima di

dichiarare impotente un uomo se pria non si è ed

esaminato bene ogni piccola circostanza.

Fodéré racconta di un giovane soldato di bella complessione che aveva i testicoli ben conformati, ma che il pene era fornito di un [illegible] piccolo [illegible] ce al capezzolo d'una mammella; che lo rendeva [illegible] gonfio quando l'individuo ad una donna s'accostava.

[illegible] ... paralisi d'un muscolo [illegible] dalla [illegible] contrazione degli antagonisti [illegible] [illegible] fornito del corno [illegible]

[illegible] ... impotenza [illegible] e [illegible] L'uomo [illegible] ... quando [illegible] il glande [illegible] con [illegible] [illegible] alcuno genere [illegible] ... di [illegible] ... che [illegible] ... non potea aver figli [illegible] ... nell'atto [illegible] seme in una siringa riscaldata a 30 di Reaumur e di gettarlo nella vagina della moglie. [illegible] corrispose al desiderio e la moglie [illegible] [illegible] ... dalla siringa [illegible] a tal proposito dirette [illegible]

e particolarmente da quella mediante la quale ... 10 goccie di sperma di un cane a temperatura naturale nella vagina d'una cagna la quale ... Bellse racconta d'aver conosciuto un uomo che ... base del frenulo, e che ...
... di giudicare ... per una tale ... sono mezzi di rimediare mediante alcune operazioni. ... senza che la forza attraente per lo sperma delle parti interne ... ai raccogliere il seme sparso per le parti ... in tal modo supplire alla incapacità del ... seme secondo le leggi stabilite dalla natura.
La fimosi presenta ... un ostacolo alla generazione e particolarmente ... alla projezione dell'orina, e più del seme, ... capistrato o peggio poi, se ... glande.
Oltre queste ... le nodosità dei corpi cavernosi, i calcoli della prostata ... uretra, e le varie escrescenze carnose ... si riscontrano in questa per effetto di ... la quale opponendosi alla uscita del seme producono il così detto aspermatismo.
~~...~~ del Aspermatismo ... degli esempi, che accade nell'atto del ... Il giornale di Parigi 1730 racconta ...

. . di due giovani, che aveano i condotti ...
... per corni. Questo ... nel ...

... e ... debolmente ... che deriva dalle imperfezioni dei ... o da paralisi dei muscoli ... che la circondano. Sono poi soggetti a tal ... assolutamente ... ed ...

Sopra questi vizj bisogna ... l'impotenza ...

... il fatto ... Ghighinini di Venezia d'un uomo che ... ebbe otto figli ... gli ...

[illegible]

[illegible] prudentissimo consiglio [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] comunicarono [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] et jure; [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] colla porta della giustizia ciascuno [illegible] [illegible] [illegible] ciò, che [illegible] [illegible] [illegible]

E coloro, che la giustizia conseguono colla [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] appellati furono [illegible] della giustizia, [illegible] [illegible] [illegible] leggi [illegible] [illegible] [illegible] rendere gli uomini [illegible] [illegible] che [illegible] [illegible] alle leggi [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] per la speranza [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] [illegible] il [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] volontà [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] virtù [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

La civile giustizia dice Heineccio consiste nella conformità delle azioni esterne alle leggi, e la giurisprudenza civile consiste tutta in questa giustizia, benchè ben sia meno perfetta della giustizia morale la quale consiste nella costante e perpetua volontà di dare a ciascuno il suo. Quindi [illegible] se un cittadino paga i tributi, se non ruba, se non offende alcuno, almeno [illegible] questo ancorchè egli [illegible] faccia con animo ripugnante benchè [illegible] cioè anche [illegible] la giustizia morale. Aggiunge, che per la legge [illegible] cogitationis poenam nemo patitur, [illegible] quindi [illegible] le pene [illegible] le [illegible] migliori gli uomini non [illegible] la giustizia morale, ma solo [illegible] conformare le sue azioni esterne alla legge e così produrre la giustizia civile. Noi osserveremo esser ben vero che può trovarsi [illegible] tutte le sue esterne azioni conformi [illegible] con animo ripugnante ma [illegible] della giurisprudenza [illegible] alle esterne azioni corrispondano [illegible] sentimenti [illegible] perpetua e costante sia la giustizia civile cioè la

conformità di tutte le azioni esterne alla legge
[illegible] esterne, e [illegible] [illegible] [illegible]
conformare le azioni esterne [illegible]
la giustizia morale. [illegible] [illegible] della
[illegible] [illegible] [illegible] pene stabili-
no le esterne azioni conformi alla legge [illegible]
che cessando il timore della pena cesserà anche la
[illegible]
[illegible] forza potranno riuscire agli
[illegible] delle leggi lo saranno
[illegible] la giurisprudenza [illegible]
[illegible] riuscirono più [illegible]
[illegible]
[illegible] bonum [illegible] Quantunque [illegible]
[illegible] vero che buono e giusto [illegible]
[illegible] speranza di premi [illegible]
[illegible]
[illegible]
alla [illegible] formidine pene [illegible] buoni
[illegible] quando [illegible]
[illegible] per timore della pena e [illegible]
[illegible] della speranza del premio, segue
nor ad vivere onestamente, se la bellezza [illegible]
[illegible]
[illegible] Ulpiano, che la Giurisprudenza

([illegible])

[illegible] è [illegible] pensi [illegible] di render gli uomini migliori

La [illegible] della [illegible]

[illegible] attributiva [illegible] giustizia [illegible]

[illegible] quei doveri alla esecuzione de

quali possiamo [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] per tutti [illegible]

La giustizia attributiva comprende que' doveri

[illegible] la [illegible] esigenza, ma all'esecuzione dei

quali non possiamo essere astretti dalla [illegible]

[illegible] [illegible] si [illegible] [illegible]

[illegible] [illegible] de' [illegible] perfetti, ed imper-

fetti [illegible] [illegible] esatti [illegible]

[illegible] altri [illegible]

[illegible] [illegible]

[illegible] essere civilmente astretto a prestare

[illegible] a chi ne ha bisogno o ad amministrare

gl'[illegible] altrui. Quanto a ciò vi può essere un

dovere di coscienza, ma non [illegible] [illegible] civile.

Ma quando uno si ha assunto [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible]

"[illegible] suum voluntatis est, consumare [illegible] necessitatis."

Così pure [illegible] può [illegible] [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] [illegible] che quello [illegible]

si è prestato nei abbia fatto il debito uso

[illegible] *Jus*, dice Ulpiano, *a justitia* [illegible] *dictum* [illegible]

[illegible] ora [illegible] con [illegible]

ora [illegible] la combinazione delle leggi [illegible]

I precetti del Dr. considerati come [illegible]

[illegible] leggi sono tre come dice [illegible]

Honeste vivere [illegible] *laedere* [illegible]

[illegible] *tribuere*. Se poi gli ultimi due [illegible]

[illegible] tolo [illegible] [illegible]

[illegible]

[illegible] alle [illegible] altri [illegible]

[illegible] conservazione [illegible] questo [illegible]

riferisce principalmente [illegible]

[illegible]

[illegible] riferisce. Ciò si fa onde s'intenda [illegible]

[illegible] che [illegible] tutte [illegible]

[illegible] rigetta [illegible] costi altro co [illegible]

uomo che non [illegible] frenare le sue passioni

facilmente si lascierà indurre anche a violare i

doveri [illegible] altri [illegible]

ono secondo le [illegible], ove questo si tro

vi in conflitto coi doveri [illegible] verso degli alt.

saranno spesso anteposti a questi stessi doveri.

Sofocle invecchiato [illegible]

si abbandonava a' piaceri venerei [illegible] poco che grazie
agl' [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] in
[illegible] [illegible] [illegible] villaggio [illegible] chiama
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] del villaggio [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] quelli [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ad [illegible] stessi, ma anch
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] stare [illegible] con tutte [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
che Cicerone nel Libro de *Senectute* riferisce [illegible]
stato detto dal [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] della Republica [illegible] [illegible] [illegible]
„ delle libidini: Nullam capitaliorem pestem
„ quam [illegible] voluptates [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] libidines
„ [illegible] et effrenate ad potiundum incitarentur
„ hinc patriae proditiones hinc rerum publicarum
„ eversiones hinc vero hostibus clandestina colloquia
„ [illegible] nullum denique scelus, nullum
„ [illegible] [illegible] ad quod suscipiendum libido voluptatis
„ non impelleret, Eius [illegible] [illegible] [illegible]
„ [illegible], nec foemina ammissa [illegible] [illegible]
„ [illegible] crimina habuerit „ così descrive [illegible]
passaggio dalla libidine alla crudeltà [illegible]
[illegible]

Cosi perchè al pudore
L'ardire il freno [illegible]
[illegible] dalla [illegible]
[illegible] crudeltà raccolse
Quindi ai veleni tanti
[illegible] a man
[illegible] appena
Il concepire invano

[illegible] la [illegible]
una libertina [illegible] che [illegible]
[illegible] al pudore supponga in essa la rinuncia
a tutte le altre virtù come asserisce Montesquieu
ma bensì vogliamo dire che quando [illegible]
[illegible] può sperare senza rinunciare [illegible]
altre [illegible]
ella rinuncierà [illegible]
alla crudeltà. Ci è dunque [illegible]
do ella al pudore rinunci [illegible]
[illegible] fu [illegible]
tra i primi doveri d'[illegible]
onestamente [illegible]
Dio deve ricordarsi, che non [illegible]
[illegible] Paolo non omnes [illegible]
est, [illegible] ma deve [illegible]
i precetti dell'onestà [illegible]
dalla legge Civile

[illegible] della [illegible]
[illegible] delle leggi. In questo senso ella è intesa
[illegible] ove Celso dice "Jus est ars
boni et aequi", cioè una disciplina in cui [illegible]
[illegible] i precetti del buono e dell'equo [illegible]
[illegible] tutta [illegible]
e colla legge Civile conviene. Quest'arte poi ove
sia [illegible]
[illegible]
[illegible] humanarumque rerum notitia, justi
injustique [illegible] come poco esatta
[illegible] delle divine
ed umane cose non è Giurisprudenza [illegible] filosofia
[illegible]
[illegible]
sarebbe assurda. Quindi noi non conveniamo con
[illegible] Commentatore del Codice [illegible]
il quale dice che il [illegible] tutte le
[illegible] il che [illegible]
dire, che non vi può essere [illegible]
essere la Giurisprudenza la scienza di quelle cose
[illegible] ed umane intorno alle quali versa la
[illegible] del [illegible]
[illegible] la Giurisprudenza tratta anche di cose
sacre, e religiose, ma il Dr. Civile non [illegible]

[illegible] il D.to Naturale applicato ai bisogni [illegible] il Naturale D.to e' ipso [illegible] Se dunque il D.to [illegible] parte del [illegible] se il D.to Naturale è la [illegible] con giustizia fra tutte la Giurisprudenza [illegible] scienza di cose [illegible]

Perciò noi non comprendiamo come mai [illegible] abbia potuto dire che la Giurisprudenza non è [illegible] parte di filosofia [illegible] Tale asserzione [illegible] e la [illegible] dalla [illegible]

[illegible] dalla legge [illegible] anche [illegible] dalla legge naturale: dunque quando [illegible] parte delle [illegible] Cicerone nel libro de legibus [illegible] bisogna [illegible] ed altrove, natura juris explicata est nobis eaque ab hominis repetenda natura [illegible]

[illegible] senza [illegible] la natura?
[illegible] uomo [illegible]
[illegible] legge [illegible]
la ragione non comanda ciò; eppure ciò è giusto
anche la legge scritta lo comanda. Dunque la
legge scritta [illegible] della filosofia
[illegible]
[illegible] al ladro la pena di [illegible]
[illegible]
[illegible] conformi alla retta ragione
[illegible]
[illegible] dalla retta ragione non [illegible]
[illegible]
[illegible] parte della filosofia. E quando la legge coman-
da [illegible] la pena [illegible] delitto
[illegible]
[illegible] il [illegible] legge [illegible] non [illegible] del
[illegible]
della filosofia [illegible]
sentenza di [illegible]
[illegible] che nella [illegible] delle
leggi [illegible]
[illegible] della dottrina delle leggi [illegible]
volte che alle dottrine [illegible]
[illegible] sarà parte della filosofia.

Sebbene la diffinizione della Giurisprudenza data da [illegible] [illegible]
non [illegible] [illegible] Giuris-
prudenza [illegible] di ben interpretare le leggi,
e di bene applicarle ai casi occorrenti.

Dividesi il Dritto [illegible]
ed umano [illegible] dice Ulpiano è composto del
Dritto naturale, del Dritto delle genti, e del Dritto Civile.

Il Dritto [illegible]
natura omnia animalia docuit, cioè [illegible]
[illegible] l'uomo [illegible] animali [illegible]
[illegible] la propagazione, edu-
cazione dei figli. [illegible]
[illegible]
Romani intendevano [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible] Dritto [illegible] genti, [illegible]
[illegible] romani. [illegible]

[illegible] il Dritto
Civile, [illegible]
[illegible] questa
[illegible] la vera natura del Dritto Civile
[illegible]

[illegible] stabilisce le forme dell'interno suo regi-
mento potrebbe [illegible]
[illegible] il Caso, [illegible] che
[illegible] cogli altri [illegible]
to che a presentare una [illegible]
quale [illegible]
ne debba conseguire [illegible] = [illegible]
stesso [illegible]
mato o spiegato, o determinato [illegible]
i [illegible] Cittadini [illegible]
che conviene con quella che [illegible]
nel [illegible] il [illegible] e il complesso
[illegible] doveri
[illegible] dello stato fra di loro = Ora questi
[illegible] come [illegible]
[illegible] quando le [illegible] coincide
colla nostra [illegible]
[illegible]
Diremo in seguito [illegible]
[illegible]

[illegible] come fosse necessario che il naturale
[illegible] fosse [illegible]
[illegible] Cittadini [illegible]

I [illegible] hanno dei precetti della [illegible]
[illegible]

e, poichè senza sanzione ma per suoi tuttavia legge senza e la malvagità degli uomini potrebbe eludere la utilità. Fu dunque necessario che il D.to Civile venisse in aiuto del [illegible] [illegible] determinasse i modi ed i mezzi di D.to stabilire [illegible] tutti nel diritto di ciascuno tali sono le massime del diritto di contratti.

II. Vi sono dei principj del D.to Naturale chiari ed evidenti ma dei quali non è sempre chiara ed evidente l'applicazione ai singoli casi, quindi l'uomo anche probo ed illuminato si trova talora incerto con quel principio di D.to naturale debba seguire nel caso che gli si presenta. Era dunque necessario che la Legge Civile spiegasse determinasse l'applicazione della Legge naturale nei casi dubbi;

III. Vi hanno dei diritti naturali la forza ed estensione dei quali vuol esser determinata dalle leggi civili conformi [illegible] alla moralità ed al [illegible]. Diamone un esempio: è [illegible] legge naturale che i genitori morendo [illegible] alla sussistenza dei loro figli [illegible] anche [illegible]. Ma la stessa legge naturale sembra pure prescrivere [illegible] con fermezza i testamenti nei quali uno abbia disposto anche in vantaggio di estranei coi quali egli [illegible].

[illegible] [illegible] quelli che [illegible] della

legge naturale. [illegible] la legge naturale

[illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] quella, che [illegible] [illegible]

([illegible] questa [illegible] [illegible] [illegible] Onde

[illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] [illegible] l'origine della necessità delle

leggi Civili, che determinano la [illegible] [illegible]

[illegible] questa disponibile. [illegible]

[illegible] vuole la legge naturale, che [illegible]

([illegible]

[illegible] [illegible] [illegible]

ammette [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] nella [illegible] [illegible]

[illegible] il [illegible] [illegible]

contratti. [illegible] [illegible]

le [illegible] [illegible]

onde l'equità non [illegible] [illegible], e [illegible]

[illegible] danno del venditore)

[illegible] [illegible]

[illegible] della prescrizione. [illegible]

che [illegible] bisogna [illegible] [illegible]

proprietà delle cose sue. Ma d'altra parte [illegible]

tendo, che il [illegible] [illegible] prescrizione [illegible]

immediatamente dalla legge naturale, conviene però
confessare che è legge naturale la quale vuole la
[illegible] della Civile società; vuole anche che i Cit-
tadini non siano sempre incerti dei loro
dominii, e del possesso di colui, che [illegible] hanno
sempre posseduto una cosa in buona fede, e non
[illegible] niente [illegible] veruno [illegible] [illegible]
[illegible] il suo possesso, potesse essere turbato, o un
altro il dominio trovasse, che aveva questa cosa da
lui molto tempo prima posseduta. Ma la legge natu-
rale non determinò il tempo trascorso il quale [illegible]
della società esigge che [illegible] non si possa più [illegible]
del possesso [illegible]. [illegible] leggi civili dunque [illegible]
determinare questo tempo onde conciliare il diritto
[illegible] alla proprietà [illegible] il [illegible]
inferiti pei possessi. Così vuole la legge che dunque anni
[illegible] le cose per quando [illegible]
sufficienti per [illegible] [illegible] questa
capacità non si sviluppa in tutti nella stessa età
e se fosse lasciato all'arbitrio dei Giudici, o dei [illegible]
[illegible] il determinare il tempo [illegible] questa capacità, ciò darebbe luogo a moltissime
liti ed arbitrj, [illegible] [illegible]
un tempo fisso secondo le [illegible] [illegible] [illegible]

per cui la legge è fatta dal [illegible] della legge sulla maggiore, o minore età.

IV. Si ha dall'esposto, che le azioni dalla legge naturale generale non sono comandate, nè [illegible] vietate, che si lasciano libere [illegible]. Le azioni dalla legge naturale generale non sono proibite, perchè permesse alla natura dell'uomo. [illegible] necessario, che la legge civile le [illegible] comandate, [illegible]

Quindi allorquando per la legge naturale generale non sono comandate, ne abbiamo un esempio nelle [illegible] alcune [illegible] non sono [illegible] nelle loro particolarità comandate dalla legge naturale generale, pure si come servono ad assicurare i contratti, ed a prevenire le frodi, così furono necessariamente dalla legge civile stabilite seguendo la norma della legge naturale, che vuole, che siano [illegible] prevenute le frodi. Quanto alle cose che la legge civile vieta, benchè dalla legge naturale generale non siano state vietate, abbiamo un esempio nella nostra legge civile, che vieta al depositario di ritenere la cosa in pegno, benchè il deponente abbia a ripetere [illegible]

verso di lui un debito. La legge naturale generale
non dirà che s'impegna a questo incontrario che la
ricusa di restituire il deposito finchè il creditore
non ha pagato il suo debito; ma sì come soltanto
c'insegna che l'uomo sotto pretesto di credito
talvolta ricusa il deposito, perciò la legge civile
vieta di negare la restituzione del deposito sotto
pretesto di credito qualunque.

Per le cose dette intorno al modo con cui il
D.° Civile conferma, spiega, determina, applica ai
privati affari le leggi naturali, possiamo intendere
una sentenza di Ulpiano, cioè, che noi formiamo il
D.° Civile, quando ne noi si aggiunge, o si detrae qual-
che cosa al D.° naturale. "Jus civile est quod
neque in totum a naturali jure et gentium recedit,
neque per omnia ei servit", si aggiunge dunque qual-
che cosa al D.° naturale che comanda, o che vieta,
poichè non si detraono dalla legge Civile proibite le cose
dal naturale D.° comandate, nè si possono comandare
cose dal naturale D.° proibite. Si detrae la legge
civile, che permette, cioè la legge civile talvolta limi-
ta la libertà naturale comandando, o vietando alcune
che per la legge naturale generale si potrebbero indif-
ferentemente non fare o fare: e dicesi sotto a questo
aspetto, che la legge Civile un nuovo vincolo imponga

alla Libertà dei cittadini [illegible] però
cosa profondamente si vede che anzi si accresce
codesta libertà dei fatti [illegible] la nostra
e il principio fatto, che è intimamente
unito, e siccome la vera libertà della società
esige, che alcune cose che per natural diritto lecite
sono sieno vietate, e che altre non comandate dal
natural diritto sieno comandate dalla legge civile
perciò mentre la legge civile le une proibisce
e le altre comanda, provvedendo al ben essere
della società provvede anche alla vera libertà
dei cittadini giusta quel detto di Cicerone: Servi
legum sumus ut liberi esse possimus.

Si scorge pertanto che il diritto civile è composto
di due specie di leggi. Le prime sono quelle
che espressamente confermano, spiegano, applicano
le massime del natural diritto. Le altre leggi
dette positive sono quelle che comandano, o proibiscono
qualche cosa aggiungono al diritto naturale che
comandare o proibire, qualche cosa si toglie
al diritto naturale che permette. Queste leggi
positive furono introdotte per fermare la libertà
naturale. Perciò si noti che molte cose dalle
leggi positive si proibiscono che non espressamente
vietate nelle leggi naturali, ma la ragione per

introdurre quella legge positiva, o civile, sempre è rela-
tiva la legge naturale e generale. [illegible] in conseguenza
la legge politica deve sempre essere diretta da la dif-
ferenza che fra le leggi naturali, e positive, le prime
immutabili, sono le prime, e che le altre possono can-
giarsi col mutarsi delle circostanze. Noi fingiamo, che
in una società i costumi dei cittadini si migliorassero
in guisa, che non si avesse più a temere che
sotto pretesto di farsi credito il depositario rinneghi
di restituire il deposito. Allora la legge civile potrebbe
permettere al depositario di ritenere ad sé il depos-
ito finché il deponente non avesse pagato il debito
che ha verso di lui. Questa distinzione è accennata
nel § [illegible] del Jure naturali gentium et civili ove
si dice, „ Naturalia jura sunt quae apud omnes gen-
tes [illegible] semper firma atque immutabilia
permanent, „ [illegible]
Il [illegible] Romagnosi nell'opuscolo:
Assunto primo del D.to naturale, Milano 1820 =
dice, che egli non fa compendiare come mai affer-
mare le prove, che il D.to civile aggiunga o tolga
qualche cosa al D.to naturale [illegible]
D.to Civile, quando egli [illegible]
conferma il D.to naturale [illegible] che il D.to
naturale [illegible] una [illegible] immutabile;

ma, che essendo formato sul caso degl'uomini e [illegible]
crito tante e tanto moltiformi, quanto e diverse, e
moltiformi sono le circostanze, alle quali il genere
degl'uomini può dipendere (laonde qualora fosse
provato, che nelle dette circostanze un paese
preferisse tal forma, o vantaggio, per accertare un fatto
per togliere le frodi, dovrebbe dirsi, che in questa tal
circostanza quella forma è voluta dalla legge na=
turale, e così la legge civile, che la stabilisce con=
forme al D[iritt]o naturale; e non vi aggiunge, nè vi
detrae nulla. Se bene si considera la censura
fatta dai Alemagnesi alla sentenza di Ulpiano, che
le leggi civili qualche cosa aggiungono al [illegible]
che comanda, o proibisce, o qualche cosa detraggono
al J[u]s N[atura]le che permette, si vede, che la disputa
cade più sulle sottigliezze del linguaggio, che sulla real
tà della cosa. Infatti coloro, che difendono la
sentenza di Ulpiano, che la legge civile aggiunga
o detrae al D[iritt]o Naturale, convengono, che ciò lo
fa per ottenere il maggior bene della società, ~~[illegible]~~
~~[illegible]~~ e in questo tutti sono d'accordo
che il fondamento delle leggi civili è il mag
gior bene della società; e quelli, che dicono che
non aggiunge, o detrae alla legge naturale, confes
sano che in questa forma [illegible] [illegible]

leggi naturali, che fin' ora fu detto. Dunque la questione non verte sulla verità della cosa. Ci pare adunque sbrigarsi poco esatto il dire, che il Cod. Civile aggiunge, o detrae qualche cosa al Dto naturale, e che è meglio dire, che esso effettua, e conferma il Dto Sociale di tutti i modi adattevole questa economia al governo, perchè non contiene le disposizioni della natura del Cod. Civile all'ora conserva di soggiungere eccezioni di leggi eventuali, le une diremo leggi naturali universali o meglio anche immutabili, perchè fondate sui bisogni universali perpetui ed immutabili di tutti i popoli, e le altre leggi naturali particolari mutabili, perchè fondate su bisogni particolari mutabili d'un dato popolo. Così si conciliano tutte le opinioni, ed è importante fare d'onde trarre quando si può, che molte volte la divergenza delle opinioni è più riposta nelle parole, che nelle cose.

Diciamo, che le disposizioni del Cod. Civile qualora esprimono quali dovrebbero essere possono chiamarsi leggi naturali particolari, perchè il fondamento delle leggi naturali è la vera, ed in aggiata utilità, e la vera, ed aggiata utilità è legge [illegible] costanza di un popolo [illegible] particolare, i quali [illegible]

colla legge naturale particolare. Questa maniera di riconoscere le leggi positive è attinta a stabilire quella verità — che le leggi politiche non dipendono in tutto dall'arbitrio del legislatore, ma che il legislatore deve conformarle alle circostanze del suo popolo. — Non vogliamo però negare, che nelle leggi positive anche le migliori non vi sia sempre qualche cosa che pende dal piacere dell'arbitrio dei legislatori.

Diamone un esempio. La legge positiva che stabilisce l'epoca della maggiore età in un uomo può regolarsi da sé, in generale la sua è di legge naturale. Infatti è la ragione naturale che comanda al legislatore di non abbandonare a se stessi i cittadini nelle importanti azioni della loro vita finché non sono giunti ad età in cui si può presumere in essi sufficiente giudizio per regolarsi. È la ragione naturale che dice che nel determinare questa età in un limite troppo vicino all'età giovanile nuocerebbe alla [illegible] dei giovani; e se la limite troppo lontana nuocerebbe alla libertà

la diversità del clima, e dell'educazione, che si sviluppa ne' diversi paesi questo giudizio, e che quando non si può stabilire ovunque la stessa età. Ma, che l'età maggiore sia stabilita nell'ultimo giorno precisamente dell'anno XXV come preferisce il D.to Piemontese o dell'anno XXIV come vuole il Codice Austriaco o dell'anno XXI come stabilisce il Codice Napoleone ognuno vede, che esso fino ad un certo tempo dipende dall'arbitrio del Legislatore.

Giova forse avvertire, che dalla non curanza delle leggi e regole generali, o particolari, che diciamo fondate sulla vera, e regolata utilità appare, che tutta a mere parole si riduce la innovazione, che alcuni moderni scrittori vorrebbero introdurre nella nostra scienza quando dicono, che alle parole. Sistema di D.to naturale si dovrebbero sostituire queste Principj di Legislazione fondati sulla utilità. Tutto adunque si ridurrebbe a cangiamento di parole, perchè la legge del naturale D.to non è che il complesso delle regole, che sono conducenti all'uomo alla felicità, dunque si è

D.to Naturale, che lo conduceva questo sogno umano inutile, e volle sostituire alle parole = Sistema di D.to Naturale = Legislazione fondata sulla utilità

Il D.to Civile si divide anche in iscritto, e in non iscritto. Il D.to scritto è quello che fu promulgato espressamente, quantunque non sia stato ridotto in scrittura; così le leggi degli Spartani erano leggi scritte, benchè Licurgo mai non le avesse scritte, ma raccomandate solo alla memoria dei Cittadini.

Le leggi non iscritte sono quelle che nascono dalle consuetudini, le quali sono state ridotte in iscritto. Si è il D.to [illegible] [illegible] dei Iure Naturali, gentium, et Civili, —

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] il legislatore
[illegible] [illegible] legge [illegible] [illegible] [illegible] debba [illegible]
la ragione della [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] come un [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] riposiziano [illegible] [illegible] [illegible] Bacone [illegible]
[illegible] [illegible] operanti [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] alla opinione di [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] che [illegible] [illegible] potere [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] studio [illegible] [illegible]
l'intelligenza [illegible] [illegible] memoria [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
e [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
conviene [illegible] le ragioni [illegible] diremo che
il [illegible] [illegible] [illegible] la ragione della legge [illegible] quan
do [illegible] [illegible] [illegible] abbia [illegible]

[illegible] le [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
e dal Romano [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] Giulia
no [illegible] [illegible] che non [illegible] [illegible] ragioni de
tutte le leggi. Ma chi [illegible] [illegible] [illegible] ragione
di tutte le leggi [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
non [illegible] che una [illegible] della legge naturale [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
la natura [illegible] alle leggi [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] come il determinare [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

([illegible] edurre [illegible] [illegible] [illegible]
e [illegible] [illegible] (21) dice generalmente
che non si deve cercare la ragione della legge
„rationes eorum quae constituuntur inquiri non oportet
[illegible] le leggi [illegible] verrebbero sovvertite
alioquin multa ex his quae certa sunt subvertuntur
Ma questa sentenza [illegible] [illegible]
[illegible] interpretazione dichiarativa, [illegible]
[illegible] [illegible] che quando la legge è chia-
ra [illegible] [illegible] non si [illegible] la ra-
gione anzi [illegible] [illegible] della ragione
[illegible] [illegible] [illegible] dice, che non si deve
cercare la ragione della legge [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] non volle parlare della in-
terpretazione della legge [illegible] onde meglio [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] con quel
[illegible] interpretazione restrittiva
[illegible] [illegible] [illegible] tali argomenti di
altre leggi [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] la ragione [illegible] [illegible] quando la
legge aliquid [illegible] vel alterum contradicendum est,
[illegible] est [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] interpretazione [illegible] supplire; cioè
che [illegible] una legge [illegible] [illegible] ma-
[illegible] argomento [illegible] [illegible]
[illegible] che contengono [illegible] [illegible]
[illegible] come [illegible] [illegible] della legge [illegible]
[illegible] ragione [illegible] [illegible] [illegible]

gione dell'utilità. Non si può conoscere [illegible] legge
e di ella senza conoscerne la ragione. La l. 13 D.
de [illegible] verba legis tenere [illegible] intelligendum [illegible]
[illegible] legislatoris aliud vult, [illegible] parla poi di legge che
nelle nude parole sembra prescrivere una cosa
contraria all'intenzione del legislatore. Molti [illegible]
nondimeno gl'interpreti secondo l'intenzione del legis-
latore, ma molte volte come conoscere questa in-
tenzione del legislatore senza [illegible] il segno dal
la quale egli può esser stato mosso? Dico molte vol-
te, poiché talora la [illegible] contraria all'in-
tenzione del legislatore. Questa massima è sancita
dal § [illegible] del Codice Austriaco ove è detto che non
è permesso dare alla legge altro significato che quello
che si manifesta dal proprio significato delle parole se-
condo la connessione delle medesime e dalla chiara in-
tenzione del legislatore [illegible] intenzione del legisla-
tore molte volte non si può conoscere che indagando
i motivi, che lo mossero.

Siccome [illegible] facile [illegible] conoscere
[illegible] che nella interpretazione la legge si debba aver riguar-
do alla ragione della legge, e all'intenzione del legislato-
re, perciò onde [illegible] proporremo alcu-
ne regole generali sopra qualunque specie d'interpretazione.

I. Regola. Nella interpretazione delle leggi [illegible]
aver riguardo alla naturale equità quando non si [illegible]

sponga' [illegible] [illegible] [illegible] distinzione [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] non
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] distinzioni [illegible] [illegible]
[illegible] di vedere che il [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ma.

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] uomo
[illegible] [illegible] [illegible] questa [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
della [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] presentano [illegible]
convenienti d'indurre [illegible] [illegible] posta
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] riguardo
alla distinzione un [illegible] temperamento, che
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] [illegible] distinzione [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] e [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] perfetto,
od imperfetto e in questo modo non distinguevano
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

L'equità Civile è quella, che dà a ciascuno ciò

che per il D.° Civile gli è dovuto. La regola adunque da

[illegible] naturale [illegible]

[illegible] D.° Civile [illegible]

[illegible] vedere [illegible] della [illegible]

[illegible] equità [illegible]

naturale [illegible]

[illegible] l'equità naturale che è [illegible]

[illegible]

[illegible] costituita [illegible]

[illegible] D.° [illegible] detto [illegible]

[illegible] Ma [illegible]

[illegible] la Civile [illegible]

[illegible] è minore male [illegible] legge senza l'equità che

[illegible] contro la legge [illegible] la [illegible] cosa che

[illegible] equità naturale [illegible]

[illegible] comandi [illegible] il D.° Civile [illegible]

[illegible] Diamone un esempio. [illegible] ho

[illegible] la casa mia altrui [illegible] tacitamente [illegible]

tempo determinato [illegible] naturale [illegible]

che [illegible] prima del tempo stabilito

[illegible] della casa mia, [illegible]

[illegible]

[illegible] tempo stabilito [illegible]

[illegible] la casa mia [illegible] la stanza [illegible]

quando io non ne abbia [illegible]

[illegible] D.° [illegible] del tempo

stabilito [illegible] non [illegible]

la cosa [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible],
[illegible] l'[illegible] naturale [illegible] [illegible] dalla Civile

In generale vuolsi poi avvertire che siccome
ciò che dicesi D.to perfetto [illegible] [illegible] [illegible]
dicesi D.to imperfetto, perciò mancherebbe contro l'equi-
tà il giudice il quale sotto pretesto d'equità p. e.
in una causa pronunciasse in favore del povero
contro il [illegible] [illegible] questo d'una cosa [illegible]
ad un rigoroso D.to p. il [illegible] [illegible] [illegible]
une contro il povero, pecca tanto contro l'equità.

Conchiudesi pertanto [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] l'[illegible] [illegible] opporre alla legge e non
[illegible] di [illegible] [illegible] quella legge, che per la ragione
della legge, e per l'intenzione del legislatore estendesi
o restringe [illegible] [illegible] della legge [illegible] [illegible] [illegible]
sentiano [illegible] [illegible] parole [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] interpretazione [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
la, che nel silenzio nell'oscurità nell' [illegible] [illegible]
[illegible] Civile ricorre alla legge naturale, e questa
la [illegible] dal Codice Austriaco e dal D.to Romano,
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] manifesta [illegible] non erano [illegible]
nel [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] Codice Austriaco [illegible] 97
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] della legge, ne dali [illegible]
[illegible] d'altra legge [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] alcuni
Dunque [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] alla legge
naturale nel silenzio nella oscurità della legge civile.

A' taluno non piace che il giudice nel silenzio della scritta ricorra all'equità, essi vorrebbero invece, che si consultasse il legislatore onde evitare gli arbitrj dei Giudici. Alla ricerca si risponde, il legislatore sarebbe sempre assediato dai litiganti, perchè ordinariamente chi muove una lite la muove perchè in quel caso la legge o tace, o è oscura; che nel qual caso tutte le liti sarebbero decise dal legislatore, e il legislatore è [illegible] alle cause che sono [illegible] [illegible]. Il Giudice neo s'era trattenuto dal dare una sentenza iniqua dal timore di vederla rivocata da un altro tribunale e di perdere la carica, ma il legislatore non ha nemmeno questo freno essendo inviolabile.

La II regola generale d'interpretazione è: quando le parole della legge sono chiare non vi è luogo a congettura della volontà del legislatore, ma si deve stare al significato delle parole, quando si vede l'evidenza che hanno si volle il legislatore = Cum in verbis nulla ambiguitas est, non debet admitti voluntatis quaestio, [illegible] a significatione verborum recedi oportet quam cum manifestum est aliud sensisse testatorem, [illegible] [illegible] [illegible] dell'interpretazione della volontà del testatore ma [illegible] testatore da legge [illegible] considerarli come legislatore, e ciò [illegible] dell'interpretazione della volontà del testatore [illegible] applicare all'interpretazione della volontà del legislatore. Questa regola [illegible] [illegible] questa regola [illegible] il giudice [illegible]

in errori da' litiganti, e da' causidici. Quegli, che ha contrarie le parole della legge [illegible]

[illegible] la validità [illegible] [illegible]

[illegible]

[illegible] ragionevole [illegible]

[illegible] delle parole [illegible]

[illegible] parole [illegible]

[illegible] legge [illegible]

[illegible] parole [illegible]

[illegible] altre parole [illegible] legge [illegible]

[illegible] parole [illegible]

[illegible] parola [illegible]

alla violenza colle minaccie allora [illegible] uno [illegible]
[illegible], perche sarebbe [illegible] [illegible]
il matrimonio contratto per minaccia del padre
[illegible] dunque per [illegible] dal significato
della parola cogente ha limitarlo, e ad intendere per
esso timore reverenziale = nato dal rispetto, che al
genitore si porta, ma non accompagnato dalle minaccie
perche queste toglierebbero la libertà. Ecco dunque come
per evitare un assurdo ci scostiamo dal significa
to della parola cogente e che così si debba intendere
è provato dalle leggi antecedenti, Nullus non co
gitur [illegible] uxorem ducere, e da tutte quel
le leggi Romane che negano esservi consenso quan
do vi è estorto per forza e dalle ultime parole della
[illegible] L. 22 [illegible] Matrimonium non inter invitos non
contrahitur. Ma bisogna [illegible] [illegible]
evidentemente, che il legislatore operò, e per
[illegible] causa ha voluto stabilire [illegible], altro
[illegible] caso di dire [illegible] [illegible]
[illegible], Ciò volli notare affin
chè non siamo tacciati di contradizione quando di
ciamo, che ci allontaniamo dal significato delle
parole, quando ci condurrebbe ad un assurdo, men
tre altrove abbiamo dimostrato fallace l'opinione che
[illegible] sempre lecito [illegible] dell'argumentum ab absurdo.
Per conciliare le nostre proposizioni diremo che si
debba non [illegible] la volontà del legislatore ci scostiamo
dal significato delle parole [illegible] modo ma

essendo evidentemente che il legislatore stabilì una condizione di più [illegible] il far uso dello argumentum ab absurdo.

La III regola generale: — Quando le parole sono ambigue si deve dare alla legge quel significato, che non racchiude assurdi =

Questa regola si trova nella L. 19 [illegible] in ambigua voce legis ea potius accipienda est significatio, quae vitio caret, [illegible] la legge dubbia in modo che non racchiuda assurdità [illegible] la legge, e [illegible] nelle antiche leggi. Come nella L. [illegible] detto, [illegible] et argumentabitur [illegible] potius et [illegible] pro utili [illegible] introducuntur [illegible] produca [illegible] ad [illegible]. Considerando la legge non presenti assurdi [illegible] significati [illegible] la legge [illegible] un quale di effetto [illegible] di integre ragione [illegible] degli assurdi, [illegible] quella che [illegible]

La IV regola è [illegible] Tutta la forza delle parole della legge [illegible] parte [illegible] di che [illegible] legge [illegible] alcuna [illegible] rispondere. Adducesi come esempio la L. 12 [illegible] legge [illegible] fatta dal solo Imperatore.

interpretare le leggi ... e non mancano totalmente di
queste parole, diremo, tra noi del d.to Romano è vietato
ai giudici l'interpretare le leggi. Ma se aggiungeremo le
parole che seguono questa legge, di quem [illegible]
al solo conviene al legislatore, si vedrà che queste non sono in
quel senso ... [illegible] quindi qualunque specie
d'interpretazione, ma l'interpretazione delle leggi [illegible]
[illegible] con alcuno, che qualunque sia la [illegible]
interpretazioni dobbiamo tenere di [illegible] del legislatore
[illegible], onde gli impedisce le interpretazioni
arbitrarie [illegible] uso preferito.

La V. regola è = È necessario confrontare le
leggi oscure con altre chiare, che trattano della stessa
materia e di casi simili = Non ad eas tantum [illegible] "
"quae singillatim aut legibus aut S. Consultis compre-"
"hendi [illegible] causa sententia eorum"
"manifesta est, is qui jurisdictioni praeest ad similia"
"procedere atque ita jus dicere debet". Così p.e. se il
[illegible] Cod. [illegible]
no avessero tolto ai giudici la facoltà d'interpre-
tare le leggi, il dubbio sarà tolto confrontandolo con
altre leggi che [illegible] questa facoltà. Il Cod. Aust.
§ 7 dice = che si abbia riguardo ai casi simili decisi colle altre leggi, o col
spirito della legge.

La VI regola è la consuetudine ottima interprete della legge — [illegible] interpretatione legis quaeratur,
in primis inspiciendum est quo jure civitas retro
in eiusmodi casibus usa fuisset, optima enim legum
interpres est consuetudo.

La VII regola è = L'interpretazione con[illegible] costante data dai Magistrati ad una legge ha grande autorità [illegible] quasi interpretata [illegible] ha forza di legge. Imperator Severus rescripsit in ambiguitatibus quae ex legibus proficiscuntur, consuetudinem aut rerum perpetuo similiter judicatarum auctoritatem [illegible] obtinere [illegible].

Di queste due ultime regole [illegible] quanto alla VI nel [illegible] che le consuetudini non [illegible] in legge [illegible]. Quanto alla VII [illegible] che sia consuetudine è ottima interprete della legge e però deve avere pur vigore [illegible] quando il legislatore [illegible] espressamente della consuetudine [illegible] un esempio della II regola = che dobbiamo partirci dai significati delle parole quando è manifesto che [illegible] la volontà del legislatore. E pare che quando il legislatore dice di non aver riguardo a consuetudini che non [illegible] espressamente confermate voglia dire che non si abbia riguardo ad esse come leggi ma non voglia dire che dalle consuetudini possa dedursi qualche probabile argomento per interpretare qualche legge. Infatti quando nasce dubbio sulla volontà del legislatore bisogna ricorrere [illegible] indizi [illegible] per conoscere la volontà del legislatore e uno [illegible] dato dalla consuetudine [illegible] e diuturna [illegible] che il legislatore [illegible] la legge che da un tempo [illegible] abbia voluto ciò che [illegible] e diuturna consuetudine [illegible]

Quanto alla VII regola all'art. 38 [illegible] cioè a questa: « interpreta-
zione costante ed uniforme ha forza di legge » etc. Diciam-
mo, che questa interpretazione ha grande autorità poi-
chè pel § 8 Cod. Austriaco al solo legislatore spetta di
interpretare le leggi in modo per tutti obbligatorio e
pel § 12 le sentenze dei tribunali in casi speciali non han-
no mai forza di legge. Ma le questioni sentenze che uniforme-
mente, e costantemente interpretano la legge in un
modo non hanno forza di legge hanno però grande auto-
rità perchè non è verosimile che tutti i tribunali
abbiano sempre ed uniformemente errato nell'interpretazioni
di una legge perciò essi si danno con giudiziosa metafora
che le sentenze dei tribunali sono le anime delle leggi
come le leggi sono le anime della repubblica. Diciamo
che non è verosimile ma non già è impossibile giacchè
può accadere che qualche tribunale prestante per digni-
tà abbia data una non retta interpretazione della
legge e che gli altri tribunali avendo riguardo all'au-
torità del primo abbiano seguita quella interpretazione
e così sia divenuta universale, come [illegible] i
tribunali inferiori al [illegible] della [illegible] seguono l'er-
ronea interpretazione del tribunale superiore, gli avvo-
cati che dovrebbero che [illegible] interpreti di fatto della verità
e della giustizia non [illegible] tacciano contro l'errore
accreditato [illegible] per non esporre a peri-
colo la fortuna dei propri clienti e così l'erronea interpre-
tazione si viene perpetuando. Perciò nella l. [illegible] Giustiniano
dice, non exemplis, sed legibus iudicandum, e altrove

Dopo aver detto che il consiglio ha l'ufficio di tutti i Ma-
gistrati di Roma dice [illegible] Ma egli deve esercitare non [illegible]
che fu fatto in Roma, ma [illegible] che [illegible] fare [illegible]
[illegible] indicare [illegible] alle [illegible] ai Magistrati
della Capitale [illegible] pertinentemente [illegible] da' [illegible]
dalle leggi [illegible] a loro [illegible] grande della legge
si allontani.

Si dovrà pertanto avere riguardo [illegible]
[illegible] dei [illegible] [illegible] e [illegible]
[illegible] termino [illegible] ma la pre-
[illegible] principale [illegible] [illegible]
[illegible] contrari [illegible] quando [illegible]
[illegible] dalle [illegible] interpretazioni [illegible]
[illegible] dalle loro [illegible] [illegible]
[illegible] che [illegible] dunque [illegible]
[illegible] non deve [illegible] imitare.
non è impossibile [illegible] che [illegible] dunque [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] dice che [illegible]
[illegible] per [illegible]
[illegible] [illegible] il glorioso
esempio di [illegible] delle [illegible].

Esposte le regole generali della interpretazione [illegible]
delle interpretazioni [illegible]

Vogliono [illegible] distinguere [illegible] la definizione della
la legge naturale [illegible] la legge naturale [illegible]
[illegible] naturale e [illegible] di legge [illegible] esempio
di legge naturale [illegible] naturale [illegible]

Se avendo depositi in mia mano le cose rubate, la legge naturale che vuole che la cosa depositata sia restituita al deponente è ristretta dalla naturale che vuole che si restituisca al padrone la cosa furata.

Un esempio di legge naturale ristretta dalla positiva trovasi nelle leggi che comandano o vietano cose che per la legge naturale generale si potrebbero fare, o non fare. Tali sono le leggi positive che stabiliscono certe solennità, certe forme ne' contratti. Un esempio di legge positiva ristretta da legge naturale trovasi nelle leggi positive che eccettuano alcuni testamenti privilegiati come quelli de' soldati [illegible] dalle solennità prescritte per gli altri testamenti [illegible] ella [illegible] di restrizione [illegible] della [illegible] memoria perchè [illegible] nel [illegible] delle leggi [illegible] difficile [illegible] nelle leggi naturali [illegible] che [illegible] circostanze le quali fanno [illegible] un fatto [illegible] altra legge naturale [illegible] applicarsi [illegible] circostanze [illegible] non sono [illegible] legislatori [illegible] e quando si ammettono [illegible] interpretazione [illegible] legislazione [illegible] il quale deve essere [illegible] Quando [illegible] la ragion della legge [illegible] considerarsi [illegible] la ragione [illegible] legge [illegible]

essere la legge [illegible] tutti [illegible] fu [illegible]
[illegible] e la legge [illegible] nella sua ge-
neralità rigore debba estendersi anche al caso per cui
non vi è ragione della legge. Infatti il primo aspetto
della questione [illegible] dicono che quando per
[illegible] circostanze cessi la causa finale della
legge, la legge cessa [illegible] ma tutti
[illegible] quando cessa la ragione [illegible] della legge
la legge diventa inutile non potendo ottenere il suo
fine e non è [illegible] che il legislatore voglia
[illegible] leggi inutili. Onde [illegible]
questo principio [illegible] per tutte le leggi che si ri-
chiedano tre requisiti I° Che sia certo che la ragione
della legge sia cessata II Che sia cessata [illegible] ragione
III Che sia cessata in tutti.

[illegible] io dico questa opinione è poco con-
forme ai principj generali del Dir. can. e dalle
buone massime di dir. [illegible] generali [illegible] del
Dir. Romano poichè = [illegible] naturale est quam-
eo modo quidquid dissolvere quo colligatum est = Nulla
di più [illegible] che il volere [illegible] contrario [illegible]
[illegible]. Ora la legge fu stabilita dal legislatore:
dunque da lui deve esser tolta, ma non dai Giudici.
È poi poco conforme alle buone massime di legge aprir
[illegible] leggi [illegible] che i
Giudici potranno decidere che la legge [illegible] circo-
stanze è inutile e quindi non deve più obbligare.
L'esperienza [illegible] degli uomini [illegible] di questa

servi [illegible] senza l'[illegible] seguenti [illegible] in [illegible]
D° Romano [illegible] ab [illegible] [illegible]
[illegible] delle [illegible] era obbligato a
da [illegible] Alcuno [illegible] che questa legge non
dovea [illegible] luogo perchè [illegible] la ragione della legge
[illegible] che ad esso non si prendono [illegible] per [illegible] danaro.
Prudentemente [illegible] il nostro legislatore § [illegible] stabilì
che le leggi abbiano vigore finchè non siano state [illegible]
[illegible] generale [illegible] Dirà [illegible] che
una legge inutile [illegible] fuora è un male, ma se
noi per [illegible] legge stabiliremo il princi-
pio, che [illegible] decidere che la legge [illegible]
dire che la legge non obbliga più perchè è inutile [illegible]
[illegible] e per evitare
il dispotismo delle leggi cadremo sotto l'anarchia [illegible]
[illegible] del dispotismo [illegible] Quanto al
[illegible] aspetto della questione, cioè se la legge che pure
nella sua generalità deve avere vigore applicarsi
[illegible] anche a quei casi che [illegible]
commessi, ma per cui non vale la ragione della legge
[illegible] che se [illegible] non ha
espressamente compreso nella legge [illegible]
[illegible] parte [illegible] ragione [illegible] della legge [illegible]
intendersi anche [illegible] si inferirà che
quel caso non è compreso [illegible] compreso
nelle parole [illegible]
[illegible] Diremo forse perchè questa
conclusione è [illegible] si dovrebbe dire [illegible]

[illegible] nel caso [illegible] con legge [illegible]
non già [illegible] legge [illegible] esempio.

Il [illegible] dalla legge [illegible]
la quale [illegible] che se un padrone [illegible] il
liberto a giurare di non [illegible] il Patrono, e
il [illegible] privato [illegible] della legge [illegible]
[illegible] come per riconoscenza del padrone riguardo al
[illegible] la legge [illegible] in generale [illegible]

[illegible] la ragione della legge era perché non
[illegible] aumento della popolazione perciò [illegible]
[illegible] che [illegible] legge non [illegible]
il caso di un [illegible] impotente al matrimonio [illegible]
termini della legge erano generali per [illegible]
[illegible] il [illegible] impotente al matrimonio

Il [illegible] esempio. [illegible] donna che [illegible]
a [illegible] era [illegible]
i [illegible] interpretando questa legge [illegible] che se la
donna [illegible]
legge [illegible] che la ragione della
legge era [illegible]
[illegible] noti [illegible]
latore non [illegible]
se [illegible]
[illegible]
(della ragione)

[illegible]
[illegible] che non [illegible]
[illegible]
in errore. [illegible] esempi. [illegible] legge [illegible]

impuberi, ed a' modo che ne fa' interdetta l'emanazio-
ne delle sostanze loro di un testamento perchè temesi
con ragione, che non istabiliscano con sufficiente matu-
rità sulle cose loro. (§ 1 Cod. Austriaco) il prodigo interdetto
però può testare della metà di suoi beni. Ma se fossero dal-
l'imbecilli ne quali il giudizio crescente dell'età non pro-
duce intelletto sufficiente di porre sulle cose sue in modo
conforme alla ragione. Diremo noi dunque, che ne
cessa la ragione della legge che dichiara nullo il testa-
mento fatto da essi? Noi diciamo, che in questo caso
[illegible] la ragione particolare della legge, non la generale.
La ragione particolare era il timore che né l'impube-
re, né il prodigo male disponessero delle cose loro; nel primo
[illegible] dunque [illegible]
[illegible] non v'è, [illegible] la ragione generale
[illegible] la [illegible] in quanto [illegible]
[illegible] il pericolo [illegible] testamenti [illegible]
[illegible] Ora se [illegible]
principio [illegible] testamento [illegible] impuberi, e
del prodigo [illegible] [illegible] stabilito
[illegible] un credito [illegible]
campo [illegible] per [illegible] disposizio-
ne del defunto. [illegible] in questa materia con-
[illegible] delle [illegible] come
ne la malvagità [illegible] di [illegible] on
[illegible] Cicerone [illegible]
tam improbabile, [illegible] non [illegible]

precio o falsero [illegible] giudici ingannati da
argomenti apparenti confermar i loro fondamenti di
impedire [illegible] poco espressi. Dunque la pubblica
utilità [illegible] comanda
che nulla sia reputato ragione [illegible] alcun [illegible]
mento di prodigo ad impedire, ritengasi adunque la
sentenza [illegible]
frequenti [illegible]
[illegible] non [illegible]
menti.

Così ad [illegible] importa [illegible]
alle eccezioni, le quali molti [illegible]
nel [illegible] nell'interpretare
[illegible] Quando eccezioni [illegible] tali
[illegible] anche i
casi che devono regolarsi secondo la legge [illegible]
Si concederà l'eccezione ma [illegible]
(Quando tante eccezioni [illegible] delle leggi
generali allora la legge [illegible] in ter-
mini generali [illegible] in tutti i casi an-
che contrari [illegible] altrimenti se
tolto il [illegible] particolare, faremmo [illegible]
[illegible] la legge [illegible] quindi
pregiudicheremmo [illegible]
[illegible] danni [illegible]
[illegible] la legge [illegible]
necessaria
Come l'interpretazione [illegible]

ditto cessante legis ratione cessat et ipsa lex cosi inclu
sione[?] estensiva per opporsi a quel detto: ubi
eadem ratio legis est, ivi eadem debet esse iuris dispositio

Abbiamo veduto che il legislatore è impossibi
litato di prevedere tutti i casi, dicesi giovare il modo
di decidersi colla interpretazione estensiva dietro l'analo
gia di altre leggi. Il fondamento dell'interpretazione
estensiva è l'impossibilità nel legislatore di prevedere
tutti i casi, e la necessità del rimedio di provvedervi
secondo l'intenzione del legislatore e la ragione della legge.

Ciò conviene con detto Cod. [illegible] [illegible] XII
[illegible] ove prescrisse, che col passaggio pacifico d'un fondo per
un triennio si acquistasse con usucapione il dominio del
fondo [illegible] [illegible]. Dice quella legge della casa. La
disposizione della legge del fondo per identità di ragione
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] per un
triennio [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] estendere quindi
la causa di cose colla stessa legge decidere, perciò anche
quella legge delle XII tavole. Che se un quadrupede avesse
danneggiato [illegible], [illegible] consegnato al danneggiato [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible], [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible]. La legge [illegible] [illegible] al risarcimento
colla [illegible] persona [illegible] damnum [illegible] [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] anche a casi e [illegible] [illegible]
le [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

... [illegible] immediatamente al mezzo di [illegible] ritrovate
i Romani come in [illegible] altre leggi vi avevano istesso
la legge anche a questo caso di [illegible] Infatti
se il [illegible] immediatamente dalla mano di un
uomo o d'un [illegible] lanciato l'effetto e lo stesso e la
ragione della legge [illegible] estendersi ad altro
[illegible] Ma nell'uso di questo principio, [illegible]
eadem ratio [illegible] juris dispositio
= volsi usare in giudizio contro [illegible]

Il secondo punto di [illegible] la legge anche ai
casi dai quali è manifesto che il legislatore non la
volle estendere [illegible] anche
in quei casi valga sempre la stessa ragione.

Diamone un esempio. La legge Romana vieta al
prodigo interdetto di far testamento. L. 18 D. qui
[illegible] cum interdictum est [illegible] bonis non
valet [illegible] quod tamen [illegible]
[illegible] habebit testamentum invalidum.
Il testamento fatto dal prodigo prima della sua inte-
rdizione è valido. Ora come alcuni appoggiati al prin-
cipio che la legislazione [illegible] pretesero
a torto che dovesse essere valido il testamento fatto
dopo l'interdizione se il prodigo vi avea disposto giu-
stamente delle cose sue; così altri appoggiati al prin-
cipio ubi eadem ratio legis est ibi eadem juris dispo-
sitio esse debet, pretesero che si dovesse ritenere nullo
il testamento fatto [illegible] che il

prodigo fosse anteriormente interdetto. Chi così ragionasse
la ragione per cui al prodigo interdetto si vieta far
testamento è il fondato timore che egli male disponga
delle sue sostanze in danno forse de' suoi congiunti,
perchè provocarono la sua interdizione, chiamando
all'eredità i compagni dei suoi vizj. Ora questa ragio-
ne vale anche pel testamento fatto avanti l'interdizio-
ne, perchè prima di essere interdetto era prodigo, ed
è a temersi che egli prevedendo che gli si comunichi
tra poco la sentenza d'interdizione provveggasi in
tempo con fare il testamento, che rechi danno
ai suoi congiunti. [illegible] perchè
sarà valido il testamento fatto prima dell'interdizio-
ne. Queste ragioni, sebbene forse buone per stabilire
di fare una nuova legge intorno a questo argomento,
ma non valgono ad interpretare la legge che è fatta.
[illegible] la legge [illegible] giudicare
di essa, ma quando è promulgata si deve [illegible]
secondo essa [illegible] dice: il testamento fatto
prima dell'interdizione sarà valido e non dice fatto
prima della prodigalità. Dunque [illegible]
già prodigo il suo testamento varrà perchè fatto
prima dell'interdizione, nè si oppone [illegible] e certo chiaro
più [illegible] della legge.

Diciamo che l'altra ragione [illegible] non
può aver luogo in [illegible] casi [illegible] il legislatore non
volle estendere la legge [illegible] che anche

per esso valga la ragione della legge. Con questo
principio risolveremo la questione = se le leggi dero-
gatorie ammettano estensione. Alcuni rispondono
assolutamente ed affermativamente, altri negati-
vamente ed assolutamente. Pare a noi, che debbasi
in questa questione fare una distinzione:
se la legge derogatoria rapportando alcune disposizioni
delle antiche [illegible] ne lascia sussistere alcune altre, non
è lecito estendere la legge derogatoria anche a quel-
le disposizioni che essa non derogò espressamente, per-
ciocchè anche in questo caso vale la regola, quando
si è derogato alle altre. Allora noi ragioneremo
così: Il legislatore che comandava ai cittadini di con-
formarsi alle leggi, certamente si mostrò egli stesso di-
[illegible] ad una parte [illegible]
un'altra parte delle sue leggi si dichiarò espressamente [illegible]
lo abbia fatto precisamente perchè aveva trovato le ragio-
ni per non derogare le altre leggi; e [illegible] che egli
abbia ciò fatto senza ragione, ma [illegible] ancora sua
volontà, conciossiachè se dichiarò ancor sussistere
alcune leggi non è lecito estendere la legge derogato-
ria a quei casi a cui egli non volle estenderla. Non
vale qui il fondamento dell'interpretazione estensiva
cioè che il legislatore non ha potuto prevedere tutti
i casi; che all'opposto si presenta un caso non preveduto-
to nè nelle antiche nè nella nuova legge, caso in cui
valga la ragione della legge derogatoria si estenda

l'abrogazione anche a quel caso giacchè à' oggetti i
e le ragioni le devono estendersi a tutti i casi non preve
duti dal legislatore impossibile essendo, che il legislatore
tutti li preveda.

L'altro principio [illegible] tornarsi alla volon
tà del legislatore [illegible] principj
del D.o l'estendersi ad altri casi per identità di ra
gione i privilegj [illegible] a determinate persone e non
è lecito neppure estenderli ad altri casi, ciò che il leg
islatore [illegible] particolari facendo eccezione
alla regola generale del D.o [illegible] particolari [illegible]
la L. [illegible] dice: quod contra rationem juris receptum
est, non est producendum ad consequentias, le quali parole
quod contra rationem juris receptum est significano
cose contenute contro le generali regole del D.o. Le
ultime parole denno che [illegible] ragione non si può estendere
ad altri casi. Questa disposizione è conforme con
quella del § 12 Cod. Austriaco nel quale è detto = Che le disposi
zioni date in casi particolari non si devono esten
dere ad altri [illegible] le leggi, che in
altro per [illegible] si ammesse [illegible]
che restringono la libertà naturale dell'uomo in favor
[illegible] del bene, che [illegible] senza [illegible]
e gli altri che [illegible] le leggi [illegible]
[illegible] l'ermeneutica interpretazione [illegible]
[illegible] nell'applicazione di quel principio e di
non lasciarsi ingannare dalla somiglianza apparente.

[illegible] ria alla regola
generale ove non vi è [illegible] le leggi, che permettono si esten-
dono dal più al meno: maiori ad minus: [illegible] Achi- la
L. 110 D. dicens, in eo quod plus est semper inest et minus.
Così parla L. 163 [illegible] cui est donandi, eidem et ven-
dendi et concedendi jus est. [illegible] che proibiscono si esten-
dono dal meno al più, minori ad maius. Così chi è ri-
putato indegno del ~~maggior~~ onore minore, tanto più sarà
riputato indegno del maggior onore. [illegible] questo effetto
della legge non vale, che nelle cose del medesimo genere
e nelle quali è veramente identica la ragione. Per-
ciò quantunque il minore che ha compito i 18 anni pos-
sa per testamento lasciare i suoi beni, non può alie-
narne neppure una parte per contratto fra' vivi.
[illegible] ragione [illegible] si proibisce di donare
[illegible] vivi è il fondato timore ch'egli ne pos-
sa imprudentemente dilapidare [illegible] e si riduca in
indigenza: il qual timore cessa nella donazione
per testamento. [illegible]
ne [illegible] L. 26 D. (ad quale) [illegible] che può
alienare contro la volontà d'alcuno, molto più si
può alienare quando questi sia assente ed ignaro.
[illegible] che questa regola generale ammette delle
eccezioni. [illegible] potrebbe il legislatore [illegible]
alcuno a seguire il consiglio d'un altro, [illegible] lo può a
[illegible] sperando [illegible] o possa rimuovere del pro-
ponimento e allora [illegible] il caso [illegible]
non si potrebbe alienare quando è assente il [illegible]

e si potrebbe ritenere contro la volontà del Consulente
i presenti. Altro argomento di analogia troviamo nella
[illegible] Che se fossero nominati tre
arbitri per decidere una controversia, basta il consenso
di due, benchè il terzo presente giunta [illegible]
[illegible] più [illegible] il suffragio di due quando il
terzo [illegible] non [illegible] e [illegible], non basta
il suffragio di due, perchè [illegible] arbitro, il [illegible]
[illegible] presente [illegible] sue ragioni [illegible]
indurre gli altri due [illegible] alla sua [illegible]
Dunque vale la [illegible] di due contro la volontà
del terzo, ma non vale, se il terzo [illegible] assente.
Alcuni per maggior [illegible] di linguaggio [illegible]
[illegible] per ciò che spetta alla interpretazione estensiva
[illegible] ed identità di ragione [illegible]
[illegible] quello [illegible] hanno sempre
qualche punto in che sono differenti, laonde non si
può fare [illegible] argomentando [illegible] se non quando
ad onta della differenza vi è identità di ragione
[illegible] altrimenti [illegible] che il [illegible]
[illegible] della differenza [illegible] il punto che distingue [illegible]
dalle altre. [illegible]
identità di motivi [illegible] casi possono essere
[illegible] simili [illegible] differenze [illegible]
[illegible] estendere la legge [illegible]
[illegible] Quando la legge
[illegible] questa disposizione,
estenderemo la legge [illegible] la ragione
della [illegible]

utilità Cittadina che si fa' con vista di ragione.

Per ciò non possiamo abbastanza raccomandarvi di starvi in guardia contro l'abuso delle parole generali [illegible] questo [illegible] fra le radici delli [illegible] [illegible] dell'umano ingegno per quella propensione che gli uomini hanno naturalmente a giudicare dei principj generali la quale propensione fu seguita in molti e vari. Quel detto di [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] principj [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] asfatica = [illegible] [illegible] alle regole di [illegible] [illegible] esperienza c'insegna [illegible] che fatti [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] per qualche circostanza di luogo di cosa, di persona [illegible] [illegible] [illegible] giudicare [illegible] vari casi [illegible] una sola regola generale ma bisogna ricorrere a speciali regole di [illegible] [illegible] giare le singole regole di [illegible] esige un lungo studio e per [illegible] [illegible] per risparmiarsi questo studio vuole [illegible] generali [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] le contrarietà [illegible] [illegible] si conciliano l'ingegno, e la [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] saggiamente [illegible] = regole [illegible] in uno [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] è la regola e [illegible] quando si vuole [illegible] [illegible] giudicare un fatto, [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] altre regole. [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] regole [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] Questa regola [illegible] [illegible] [illegible] giudicare [illegible] che [illegible] caso [illegible] [illegible] [illegible] giudicato

con un'altra regola di molte [illegible] per
lo che ad un caso debba applicarsi un'altra regola [illegible] nello
stesso tempo [illegible]. Dei [illegible] si ritengono rego-
le vere, ma si [illegible] perchè male a proposito si applicano.
"Ubicumque [illegible] tale juris [illegible] periculo-
sa [illegible]". Questo pericolo di male applicare le regole ge-
nerali, i Romani [illegible] nel [illegible] Romano [illegible]
[illegible] titolo de Div. reg. jur. ant. si trovano regole generali che
hanno di loro [illegible]
[illegible] e di esaminare tutto ciò da cui può
[illegible] eccezione ad una regola [illegible] il
confine, o l'eccezione della regola [illegible] una
questione che [illegible] = [illegible] il
[illegible] le regole hanno la loro eccezione =
Leibnitz [illegible]
di rendere tranquillo l'animo [illegible]
i fatti nella regola compresi, [illegible]
ne della regola. Ma se le regole hanno eccezioni, [illegible]
regole inutili perchè l'intelletto non [illegible] può più af-
fidarsi. Tale è [illegible] opinione del [illegible]
[illegible] quei [illegible] inutili tutte le di-
sposizioni della legge, [illegible]
[illegible] e dice, [illegible] eccezione di regola
è una regola [illegible], che [illegible] ad un fatto lo-
gicamente diverso da quello che sono compresi nella
regola generale. [illegible]
[illegible] più di [illegible] linguaggio che di verità di
cose. Quelli che negano che le regole abbiano eccezio-
ni, [illegible] quelli che fanno [illegible]

della ponderazione ma in fatto sono tutti e [illegible]

Per intendere ciò ricorrettamo ad una ragione della regola [illegible]; Il dice che la regola è, [illegible] non [illegible] est [illegible] maneat, con quella che la ragione [illegible] della [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] pare che questa diffinizione [illegible] [illegible] ogni che vogliamo [illegible] comprendere il genere prossimo, e l'ultima differenza [illegible] [illegible] [illegible] e [illegible] [illegible] Ora mentre vogliamo [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] la espressione [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ciò che [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] una [illegible] più [illegible] una regola noi diremo: la regola in [illegible] [illegible] è quello [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] regola delle cose morali [illegible] [illegible] [illegible] principio, [illegible] [illegible] che [illegible] il modo [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] regola [illegible] [illegible] ([illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]) [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] Quindi quelle [illegible] [illegible] [illegible] regola [illegible] [illegible] [illegible] perchè mostrano ciò, che [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] che le [illegible] hanno [illegible] non [illegible] però, che [illegible] [illegible] [illegible] particolari [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] particolari, che [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] particolari [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] della regola generale [illegible] della regola. Diciamo però, che cessi la regola e [illegible], il merito [illegible] più generalmente questo [illegible] regola circoscritta [illegible] oggetti [illegible] ragione, [illegible]

[illegible] quei casi che il [illegible] regola [illegible] [illegible]

parola eccezione alla regola [illegible] non [illegible]

[illegible]

[illegible] hanno il loro [illegible]

[illegible] hanno le loro [illegible]

[illegible] eccezioni [illegible]

[illegible]

[illegible] eccezioni [illegible] non [illegible]

[illegible] perchè [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible] d'altra parte

Dunque [illegible] confine [illegible]

[illegible]

[illegible] ragioni [illegible]

[illegible] il confine [illegible] eccezioni: e meditando le ragioni della regola [illegible] il [illegible]

[illegible]

ragione della regola [illegible] conoscerà pure il confine.

[illegible]

[illegible]

[illegible] abbia rinunziato al [illegible] [illegible] l'atto per solo, perchè le parole della [illegible]

[illegible]

[illegible] nella fede umana quando [illegible] solo. Dunque benchè uno di [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible] matura meditazione; [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible] ciò che spetta al D.[illegible], regolti dalle quali [illegible]

[illegible] [illegible] dalla varietà [illegible]

[illegible] indole delle cose [illegible]

[illegible] avranno questa unione

[illegible] Romagnosi riguardano l'opinione

[illegible]

[illegible] della Giurisprudenza: e [illegible]

[illegible]

[illegible] al vero [illegible]

vera nozione della parola [illegible] [illegible]

senza [illegible] di errore

[illegible] Facciamo [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible] cosa [illegible]

[illegible] che [illegible]

[illegible]

[illegible] al quale è fondato [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] anche [illegible]
[illegible]
[illegible] in quel caso aveano
luogo, e non penti [illegible] di essa [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible] accidentali.
[illegible]
mente [illegible]
[illegible]
[illegible]
Statuto [illegible] una legge [illegible]
[illegible] Distretto, paese, legge particolare, che [illegible]
[illegible] leggi generali [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
romano, o dove è [illegible] e sono molti di questi Statuti
[illegible]
[illegible] ereditarie. I moderni legislatori considerano
[illegible]
dal pubblico bene, e non [illegible]
[illegible] una [illegible] di [illegible]
introducendo un nuovo Codice hanno [illegible]
abrogati questi Statuti. [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible] legislatori confermati. [illegible]
[illegible] qualche [illegible]

...ancora fermato questo vaticato obbliga tutti gli abitan[illegible]

[illegible]

[illegible] per la regola generale perchè non si presume [illegible] alle leggi esistenti ma che questa deroga [illegible] vuol essere provata, gli statuti contro il tenore [illegible] anche sempre positivamente perchè non si deve [illegible] sumere che il legislatore abbia voluto concedere derogare alle leggi esistenti, [illegible]

[illegible] di otto dove e [illegible]

[illegible] fra le norme particolari [illegible]

[illegible] sono alcune costituzioni de' [illegible]

[illegible]

costituzioni di Principi secondo che [illegible] giornano [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible] legge generale della quale [illegible]

[illegible]

nata con cognizione di causa fra parti litiganti la quale sentenza [illegible] interpreta la legge ed tra [illegible] la clausola = di estenderla ai casi conf[illegible]

[illegible]

[illegible] Cod. [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] [illegible] retrahendo

[illegible]

[illegible] per tutti [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible] della patria potestà nel [illegible]
[illegible]
[illegible] fu collocato nel corpo [illegible]
[illegible] in tutti i casi [illegible]
[illegible]
[illegible] in tutti i casi [illegible] altrimenti era inevitabile
[illegible] *[illegible]*
([illegible] provinciali e ad altri magistrati per
[illegible] amministrazione delle provincie per altro
[illegible] *Prefetti* sono risposte date dai Principi a
[illegible] o allora di [illegible]
[illegible] magistrati [illegible]
[illegible] *[illegible]*
[illegible] che qualche cosa
[illegible]
[illegible] a chi l'ottiene [illegible]
[illegible] alla verità, ed alle [illegible]
[illegible] o taceva il vero il Rescritto
[illegible] e non produceva alcun ef
[illegible]
[illegible]

[illegible]

vol nel solo caso di cui il [illegible]

[illegible] la verità non glielo avrebbe [illegible]

[illegible] tra loro [illegible]

contro la verità in una [illegible]

[illegible]

[illegible] fa [illegible] al [illegible] che ha [illegible]

[illegible]

[illegible]

principes alieni ob merita indulsit, vel si pignore [illegible]

[illegible] esaminare il legislatore [illegible] pene maggiori di quelle [illegible]

[illegible]

simile arte, simile privilegio. Non deonsi confondere
coi privilegi quelle leggi generali che accordano una
speciale protezione a tutte le persone [illegible]
certe circostanze es. gr. alle dottrine ai minori che queste
leggi non sono privilegi ma leggi generali per tutte le
persone che sono in quelle circostanze, quando non
è propria se non di quelle leggi [illegible] di una particolare
per quelle tali persone. Distinguonsi i privi-
privilegi contra jus e privilegi preter jus [illegible]
[illegible]
di obbedire alle leggi generali [illegible]
pagamento dei tributi = Preter [illegible]
cernono atti nè proibiti nè comandati [illegible]
[illegible]
ed rigorosamente parlando [illegible]
sono contra jus, perchè [illegible]
ciò che è concesso ad alcuno esclusivamente [illegible]
la naturale libertà [illegible]
[illegible]
uno un favore senza privare [illegible]
[illegible], che importano la privazione di alcuni di
altri mentre accordano [illegible]
vogliamo uno dire che [illegible] che
privano altro d'un [illegible]
che utile alla Società [illegible]
[illegible] Ammonizioni con quali si dà un favore a
tutte le [illegible] co' suoi meriti; le concessioni
[illegible] che spettano

[illegible]
[illegible] le [illegible] quelli conferiti [illegible]
[illegible] in tutta libertà.
[illegible]
[illegible] cessa col cessare della persona che lo aveva
[illegible] molti concessi ad una cosa, o ad una
[illegible] durano finchè dura la cosa.
[illegible] nasce dall'essere il privilegio personale
o reale [illegible] osservare la cosa, la persona, o
[illegible] generalità; se il privilegio è convenzionale [illegible]
[illegible] non nuoce ad alcuno in [illegible]
[illegible], perchè [illegible]
che [illegible]
ma [illegible] nei loro crediti, perchè ciò che [illegible]
[illegible] ad altri non nuoce [illegible]
[illegible]

[illegible] del privilegio fa sì che chi ne è fornito
[illegible]
altrimenti, [illegible]
[illegible]
prevarrà quello più valido, e più favorevole; così
a cose eguali il privilegio [illegible]
[illegible] chiaramente [illegible]
[illegible] debbasi interpretare [illegible]
[illegible]
[illegible] privilegio concesso ad una [illegible]
[illegible] stendersi ad altre persone, o ad altre cause, sebbene
[illegible] ragione.

[illegible]

[illegible] debba [illegible]

[illegible] benefi[illegible]

[illegible] interpretazione [illegible]

[illegible] oncche dal

[illegible] generale [illegible]

interpretazione di [illegible] volontà del Principe. Quindi nel [illegible]

[illegible]

[illegible] per la morte del concedente [illegible] tutte con[illegible]
[illegible] come pare che non cessi se il concedente
[illegible] finchè egli la rivochera poichè la
[illegible] [illegible] positiva, [illegible]
[illegible]. Ma se il concedente [illegible]
[illegible] abbia beneplacito che duri colla
morte poichè la volontà ha [illegible]
[illegible] beneplacito [illegible]
[illegible]
[illegible] Ch' il beneplacito [illegible]
[illegible]
[illegible] È però più probabile il dire che [illegible]
[illegible] sempre nel suo [illegible]
[illegible] al [illegible]
[illegible] concessi dall' antecedente dureranno fin[illegible]
[illegible] la rivochera
[illegible]
[illegible]
[illegible]
che la formarono [illegible]
[illegible]
[illegible] parte
[illegible]
quando si dice di non [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible] di ... [illegible].

[illegible]

[illegible] volta non ... [illegible] ... tati ... [illegible]

[illegible] privilegio. Ma ... [illegible] ... presentati ... [illegible]

[illegible] per tutto ... [illegible]

[illegible]

D[illegible] sezione [illegible]

Siamo soffermati molto [illegible] argomento delle [illegible] preziosa della [illegible]

[illegible]

La [illegible] che [illegible] attribuisce alle persone o alle cose o alle azioni. Secondo Ulpiano [illegible] la giurisprudenza [illegible] scienza di quelle cose divine ed umane alle quali si [illegible] il giusto o l'ingiusto [illegible] comprende nella parola [illegible]

[illegible]

[illegible] delle persone e delle cose [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible] una persona: l'ordine adunque [illegible] [illegible] primato [illegible] dello stato [illegible]

Ne' [illegible] Romano non abbiamo una [illegible] esatta [illegible] [illegible]

[illegible]

[illegible] no eguali e diversità in società [illegible]

[illegible] timo ad illegittima [illegible] termine [illegible] i Roman[i] distinguevano [illegible]

(a) Tutti gli altri [illegible]

[illegible] tutti gli uomini in liberi e schiavi [illegible]

[illegible] Questo stato diceva anche caput ed il [illegible]

distinguevano la diminuzione massima, media, minima. [illegible]

[illegible] dal perdita [illegible] grandezza [illegible]

[illegible]

[illegible] Noi abbiamo uno stato [illegible]

[illegible] particolari [illegible]

[illegible] comune a tutti gli uomini [illegible]

[illegible] eguali tutti [illegible]

[illegible] entre [illegible]

[illegible] non [illegible]

[illegible]

Non avendo pubblici per mantenimento [illegible] maggiori tumulti [illegible] no fosse permesso di difendersi colla [illegible] pubblica [illegible] la Società

Da questi principi ne deriva [illegible] meno che altri non provi [illegible] li regolamenti da le tribù non [illegible]

[illegible]

[illegible] al tempo [illegible]

[illegible]

[illegible] romano [illegible] sunt [illegible] madum [illegible]
legibus cognita [illegible] servire [illegible]
[illegible] contro [illegible] rompere
giorli delle leggi determinate.

[illegible] alla [illegible]
[illegible]
[illegible] 16 [illegible] è detto — Che ogni [illegible]
[illegible]
[illegible] come persona [illegible]
[illegible] si combatte [illegible] nel quale [illegible]

[illegible] Lo schiavo era uomo [illegible]
[illegible] perchè non avea D.ⁱ civili: Cessano [illegible]
trattenerci a spiegare i titoli del D.ᵒ romano intorno
ai libertini [illegible]
[illegible] stato libero [illegible]
[illegible] una [illegible] cosa [illegible]
[illegible] delle cose presso di noi; [illegible]
i vocaboli della legge basti avvertire, che [illegible]
[illegible]
tini quelli che erano stati [illegible]
[illegible] questi dicevansi Libertini rap-
porto al padrone dal quale lo avevano [illegible]
la libertà dicevansi Liberti [illegible]
[illegible] erano quelli ai quali era stata [illegible]

[illegible] ... [illegible]

[illegible] ... [illegible] anche ... [illegible]

[illegible] ... [illegible] alcuna

[illegible] particolari qualità, privilegj di persone ne' ...

[illegible] ... speciali. Le sorgenti di queste qua-

[illegible] ... [illegible] ... cattolica [illegible]

[illegible] ... Da queste tre qualità nascono le

[illegible] ... di cui in appresso. 1.° La mancan-

[illegible] ... giudizio per difetto di età o per

[illegible] ... cittadinanza o la forensica

2.° La [illegible] ... [illegible] le donne sono escluse

dalle pubbliche cariche [illegible] ... possono essere testimoni

[illegible] ...

[illegible] In molti casi la condizione delle

femmine è peggiore di quella degli uomini: ma

[illegible] ... migliore la condizi-

[illegible] ... [illegible] del pubblico [illegible]

[illegible] ... [illegible] Nel Cod. Napoleone artt.

215, 217 la donna non può stare in giudizio senza

l'autorizzazione del marito, non può vendere, o

acquistare nè a titolo oneroso, nè a titolo gratuito

[illegible] ... [illegible] la donna [illegible]

[illegible] ... può esser [illegible]

[illegible] ... [illegible]

[illegible] ... dalla tutela

[illegible] ... quanto ai [illegible] la donna per [illegible]

[illegible] ...

[illegible] non ... a altri ai quali pure, [illegible]

[illegible] inoltre la vecchia [illegible] indipendenza dal marito; [illegible] che è difficili da [illegible] di legislazione soddisfare a voti di tutti.

L'unione della donna coll'uomo [illegible] di [illegible]. La nascita distingue le persone [illegible] figli in legittimi, ed illegittimi.

[illegible] che sotto il nome di [illegible] si comprendono [illegible] e [illegible] sotto il nome di genitori [illegible] discendenti di [illegible] [illegible]

[illegible] sottoposti [illegible] padre [illegible] non fossero più soggetti alla patria podestà, perchè [illegible] è detto che [illegible] padre [illegible] i figli [illegible] Le [illegible] patria podestà [illegible]

[illegible] dei figli [illegible] dell'unione approvata dalle leggi [illegible] dalle leggi [illegible]

[illegible] potest [illegible] sed qui dein cum [illegible]

[illegible]

[illegible] bonis patiens [illegible] humatium

[illegible]

[illegible]

[illegible] ipsa hominum, porta [illegible]

[illegible]

[illegible] mort ab intestato il che [illegible]

[illegible]

[illegible] acquistare il [illegible] Conte [illegible] Bonorum

[illegible]

[illegible]

[illegible] persa ciò perchè [illegible] una importante

quistione. Supponiamo che concepito il figlio nasca
morto [illegible]
morte del padre abbia acquistato [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
perchè essendo il figlio nato morto non acquisì
alcun [illegible] beni del padre, e non avendoli
acquistato non può trasmetterli alla madre. Dunque
i beni del padre non appartengono alla madre [illegible]
[illegible] abbia [illegible]
[illegible]
[illegible] figli che
nascono nel tempo [illegible] ma anche per quelli
del nascere [illegible]
figli [illegible] nato vivo, ma [illegible] nato
[illegible] abbia [illegible]
per qualche tempo, ma [illegible]
continuare a vivere [illegible]
[illegible] che avrebbe
continuato [illegible] figlio nato [illegible]
ma non vitale e quello che nacque [illegible]
non aveva l'attitudine a continuare [illegible]
[illegible] nel
[illegible] nato morto. Ma non
è vero [illegible] disposizioni [illegible] cento anni
[illegible] nascente dalla
[illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] [illegible]

[illegible] [illegible] il testamento del

padre, che lo avesse ommisso nel testamento

[illegible] [illegible] dimandasi che se il figlio è nato vivo

[illegible] [illegible] [illegible]

che [illegible] [illegible] figlio [illegible]

"[illegible] perfecte natus est"; ma se nacque vivo

[illegible] [illegible] vitale, non si può dire [illegible] [illegible]

quindi egli non acquista [illegible] [illegible] [illegible]

fin che lui [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] [illegible] si può dire, [illegible] [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] 1° perchè [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] [illegible] venne al mondo intero, aggiungesi

che ciò viene confermato [illegible] [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] la figura d'un [illegible]

(2°) il figlio, che nacque non vitale, è nato [illegible]

[illegible] presenta le forme di [illegible] [illegible]

"rumpitur testamentum", il [illegible] più probabile

questa seconda opinione [illegible] [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible]

mostri: ad alcuni manca la forma essenziale di uomo, altri hanno questa forma [illegible] hanno qualche difetto o qualche eccesso [illegible] [illegible] rano come figli, e come tali considerati [illegible]

„Non sunt liberi qui contra formam [illegible] [illegible] mon-struosum aliquid aut prodigiosum enixa est. Partus autem qui membrorum humanorum offic[illegible] amplia-vit [illegible] connumerabitur.

D'esempio [illegible] condizione che [illegible] particolari stato di persona e la mancanza, o insufficienza del giudizio per difetto di età [illegible]

Per età si distinguono [illegible] infanti, impuberi maggiori e minori [illegible] pel Dir. romano, e pel Cod. [illegible] e colui che non ha compito [illegible] pel Dir. romano e il maschio [illegible] d'anni XIV e la femmina che non ha compito [illegible] e pel Cod. [illegible] impu-bere è colui che non ha compiuto gli anni XIV. Nel Dir. romano [illegible] divide-vasi in due periodi di cui il primo chiamavasi prossi-mo alla infanzia e l'altro prossimo alla pubertà.

[illegible] pel Dir. romano era quello che non aveva compiuti gli anni XXV e pel Cod. Aust. 821 e quello che non ha compiuto i XXIV. Vedremo a suo luogo le particolari disposizioni che la legge [illegible] e quelle [illegible] imperfetto [illegible] età.

Per la [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] [illegible] La [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] leggi di [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] godevano de

Diritti Civili. Le Colonie Italiane colle armi alla

mano [illegible] la loro indignazione

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] [illegible] l'imperatore [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] romano

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] Im

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] nel [illegible] atto della nobiltà [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] municipalen [illegible]

[illegible] Italiam, ex sua patria [illegible] ori

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] La cui

[illegible] [illegible] al [illegible] [illegible]

[illegible] [illegible] mitigarono le [illegible]

[illegible] [illegible] Stati [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] L'ethnologia di

questa parola [illegible] [illegible]

[illegible] [illegible] del [illegible] [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] ferro, [illegible]

Di presente [illegible] gli Stati [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] eguali [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

incombe [illegible] per cui [illegible] questi
D.to di provare nei casi [illegible] che [illegible]
tengono trattati i cittadini italiani riguardo al D.to in questi
tione come i propri, ma il D.to di reciprocità [illegible] la
poi osservare come [illegible] citate [illegible] altre
cose è il D.to di cittadinanza, altra cosa l'esercizio
dei D.ti civili. Chi ha D.to di cittadinanza ha già
tutti i D.ti civili, ma non viceversa gode i D.ti
civili ha la prerogativa della cittadinanza. Così
il forestiero giusta il D.to di reciprocità gode i
D.ti civili, ma non è cittadino.

Quanto agli [illegible], stranieri, [illegible]
actio [illegible] legatum ne ab officio [illegible] de-
gazioni avocatur, il Cod. austriaco è conforme § 38

Ultima [illegible] di [illegible] stato di
persona è la religione. Sebbene in generale la reli-
gione [illegible] non influisca sul [illegible] dei D.ti
civili sono però alcune eccezioni. Così pel D.to Ro-
mano gli Ebrei e gli Eretici erano privati di
alcuni D.ti civili, e nel Cod. austriaco l'apostata può
essere diseredato dai genitori, e per lo stesso Codice
[illegible] permesso il divorzio in stato
ai Cattolici. Il Cod. austriaco § 25 ha una disposi-
zione forse in quel capo non bene collocata, anche
noi per attenerci all'ordine del codice riferiremo le
disposizioni analoghe del D.to Romano. Quando taluno
che due o più persone sieno morte [illegible] opera

si prova quale sia morta prima, o contemporaneamente, il D.[illegible] per ciò potrebbe essere contemplato per ne [illegible] di successione ab intestato, come nel caso che morti siano padre, e figlio. In questa incertezza il D.to romano stabilisce la presunzione dedotta dall'età o dal sesso; quindi nella L. 9 [illegible] è detto, che essendo morti in battaglia padre e figlio dobbiamo ritenere, che si presume morto prima il padre, e quindi il figlio essendogli succeduto nell'eredità l'abbia trasmessa alla madre. Questa presunzione è fondata all'ordine naturale, perchè in generale i padri premuoiono ai figli.

Alla morte [illegible] abbiamo, se il figlio era impubere si suppone morto prima il figlio del padre, quando non sia provato il contrario.

La Legge [illegible] dice, essendo in naufragio madre e figlio d'un anno, si presume morto prima il figlio. La presunzione di questi due ultimi casi è fondata sulla debolezza e [illegible] del figlio.

La Legge [illegible] de reb. dub. dice, che morti marito, e moglie si presume morta prima la moglie a meno che non si provi il contrario. La presunzione in tal caso è fondata sulla debol. fisica della donna.

Il Cod. [illegible] stabilisce, che si presumono morte contemporaneamente, e quindi non avvenga la trasmissione d'eredità dall'una all'altra quando però non sia provato il contrario

Del Matrimonio

[illegible] maggiore [illegible] le relazioni di famiglia [illegible] il matrimonio è il fondamento della [illegible] [illegible] Tribunali [illegible] il matrimonio [illegible] maris et feminae, consortium omnis vitae, divini et humani juris communicatio [illegible] Giustiniano lo definisce [illegible]

[illegible]

[illegible] funzioni [illegible], il [illegible] [illegible] quadrimestre [illegible] [illegible] [illegible], perchè la [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] pagina.

Il matrimonio (944) può dirsi diffinirsi l'unione dell'uomo colla donna, indissolubile di sua natura, nel modo dalla legge prescritto per procreare ed educare la prole, e pel mutuo soccorso della vita.

Le condizioni dalla legge richieste per potere contrarre validamente il matrimonio sono

1° Età idonea 2° [illegible] di generare 3° Consenso dei contraenti 4° Consenso di coloro [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] impedimento naturale [illegible] ragioni di persona 6° l'osservanza delle forme [illegible] della legge prescritte.

6) Quanto alla età pel d° romano [illegible] [illegible] [illegible] contrar matrimonio dopo i 14 anni [illegible] [illegible], e pel [illegible] [illegible] 16 [illegible] dopo i [illegible] anni [illegible] [illegible] [illegible]. Per la l. per Giulia, e Papia era il matrimonio vietato alle donne, che avevano compito i 50 anni, agli uomini, che ne avevano 60, perchè dopo questa età ritenevansi incapaci a generare. Ma giustamente [illegible] [illegible] questa proibizione poichè il fine del matrimonio non è soltanto la propagazione della specie, ma anche il mutuo soccorso, e perchè non si [illegible] [illegible] [illegible] in qual età vi abbia la assoluta impotenza a generare.

Ma se non perfetta per altra causa vi abbia la assoluta [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

verrebbe se viene dalla [illegible] nel Giustiniano [illegible]
tra quelli che tra uomini per assoluta impotenza [illegible]
al matrimonio. Ma se questa impotenza è assoluta
e perpetua non fosse antecedente al matrimonio
ma sopravvenuta dopo non si può sciogliere il matri-
monio, perchè è regola generale, che un contratto
originato perfetto non si scioglie perchè sia venuta dopo
qualche circostanza per cui non avrebbe potuto
aver luogo se vi fosse stata prima. Abbiamo un
esempio nel furore il quale è un impedimento al
matrimonio, perchè toglie il consenso, ma non scioglie
il matrimonio se sopravvenga dopo. Molto meno
poi può sciogliersi il matrimonio per la sterilità,
perchè la procreazione dei figli essendo un avveni-
mento della natura che non dipende in tutto
dalla nostra volontà, non si può promettere, ma
l'attitudine a questo scopo.

La 3ª condizione del matrimonio è il consenso
dei contraenti. Si tratta di un contratto in cui si stabili-
sce [illegible] consenso deve essere quello che nasce un vincolo
indissolubile. Gran danno ne verrebbe alle [illegible]
[illegible] se si [illegible] senza il matrimonio
fosse fatto senza consenso. [illegible] quando si [illegible]
di certo carattere, toglie il consenso; così [illegible]
[illegible] da un [illegible] dal padre [illegible]
che altrimenti non prenderebbe il matrimonio [illegible]

Ma questa legge [illegible]
intendere parlare di quel timore [illegible]
dal rispetto che si deve al padre [illegible]
[illegible] assolutamente la libertà degli sposi. [illegible]
[illegible]

il matrimonio è [illegible] nullo [illegible]
[illegible] pone in assoluta opposizione colla fortezza
animale di [illegible], [illegible] delle [illegible]
qui [illegible] impenetrabile. [illegible] fa qualche cosa
[illegible] timore al padre [illegible] Ma [illegible]
[illegible] parrebbe potersi dire, che anche il
matrimonio contratto per semplice timore riverenziale
[illegible] debba essere invalido: però tutti dicono, che
esso non è [illegible], o grave [illegible] il timore
riverenziale non distrugge il consenso. Comunque queste
leggi sono espresse in termini troppo generici
onde diano luogo ad eccezione. Rispetto al consenso
[illegible] ed è [illegible] vizi.

Nel matrimonio si distinguono tre specie
di errore cioè errore di persona, di fortuna, e di qua-
lità. Errore di persona è quando uno prende per
[illegible] credendo sposare [illegible], e questo errore toglie il
consenso. Errore di fortuna è quando si crederà la
persona ricca mentre è povera. Errore di qualità
è quando la persona, che credevasi buona è cattiva
[illegible] credeasi vergine e non lo è, da altri
[illegible]. Quanto all'errore di fortuna, e di qualità
essendo queste cose accidentali non distruggono il
consenso [illegible] molti canoni. [illegible] pensavano che
le [illegible] fossero state dal contraente considerate
in modo che senza di esse non avrebbe fatto il
matrimonio, questo era nullo, e ciò perché [illegible]
[illegible] fortuna, e la qualità [illegible]
[illegible] condizione al contratto. Questa opinione
[illegible] adottata, [illegible]
[illegible] qualità

non si può per regola generale [illegible] il [illegible] mo. Q[illegible] fu [illegible] lite prudentemente, perchè la [illegible] [illegible] per quei [illegible] del matrimonio [illegible] troppo [illegible] dell'[illegible] [illegible] altri [illegible] [illegible] maggiore [illegible] nel [illegible] e quando il marito dopo il matrimonio trova [illegible] gia da altri fecondata. Questa [illegible] non [illegible] dal [illegible] come si vede [illegible] ove è detto, non potest accusare [illegible] [illegible] [illegible] in [illegible] qualunque [illegible] [illegible] troppo tardi [illegible] [illegible] considerare che il marito [illegible] giustificato [illegible] il che è conforme anche al [illegible] Canonico.

[illegible] gravi ragioni [illegible] le [illegible] del [illegible] gravi [illegible] quelle [illegible] [illegible] Canonico. [illegible] [illegible] il marito [illegible] probabile della [illegible] [illegible] [illegible] matrimoni.

Al [illegible] fatto il [illegible] [illegible] oggetti. [illegible] figli di famiglia [illegible] del [illegible] dalla [illegible] dalla naturale ragione. [illegible] fondamento perchè la naturale ragione [illegible] Genitori [illegible] al bene de' suoi figli [illegible] terribile [illegible] il [illegible] [illegible] [illegible] quel [illegible] [illegible] [illegible] e questo [illegible] produce [illegible] [illegible] nel [illegible]

[illegible] rendo i Genitori [illegible] provenire [illegible]
ne negligenti [illegible] figli pel matrimonio al quale
~~[illegible]~~ dovevano dare [illegible] consenso [illegible] quello dei
figli di riportare il loro consenso. Restava però per la
L. 5 C. [illegible] il consenso tacito, poichè [illegible] l'Imperatore
Alessandro stabilisce [illegible] morte [illegible]
[illegible] il figlio non [illegible] contratto era obbligato
a [illegible] per [illegible] il figlio del figlio che [illegible]
il padre suo, richiedevasi anche il consenso del padre
e per questo era [illegible] opinione [illegible]
erano altre dispensazioni. Pel Diritto Canonico chiunque
non [illegible] contrarre
matrimonio senza il consenso dei padri legittimi, in man-
canza di [illegible] consenso del tutore, o del giu-
dice. Questo consenso del tutore non era necessario pel
Dir. Romano [illegible] il
curatore amministra i beni della pupilla ma [illegible]
a [illegible] maritarsi — (Ad officium curatoris non
[illegible] si pupilla nubat, an non, quia officium ejus in
administratione negotiorum continetur).
[illegible] scrittore dice che il detto [illegible] Ge-
nitori di negare ai figli il consenso del matrimonio per
giuste ragioni è un [illegible] utile.
Mancano ai genitori [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible] all'opposto [illegible] genitori
[illegible]
[illegible]
[illegible]
e di giudizio dei genitori è diversa da quella dei figli,

[illegible] èno affatto opposto [illegible]
giovani e l'amore, e i genitori non si prendono [illegible]
[illegible] la fortuna [illegible] e nulla [illegible]
agli occhi dei genitori [illegible] tutti i riguardi sacrificati.
[illegible] i genitori tutti i riguardi [illegible]
[illegible] all' [illegible] risponderemo che
[illegible] hanno dei genitori che tutto all'interesse sacrifica
[illegible] che si farebbero in numero mag
[illegible] sacrificherebbe
tutti i riguardi [illegible] Ciò è vero, ma
bene auspicato non è il matrimonio contratto per solo
interesse non è bene auspicato nemmeno quello contratto
per un amore non ragionato. Diciamo non ragionato
[illegible] fondato sulle morali qualità
della persona [illegible] ad un certo punto si
potrebbe forse sacrificare [illegible] interesse [illegible]
[illegible] amore non [illegible]
[illegible] che [illegible]
[illegible] nulla si può sperare dal con matri-
monio [illegible] amore non ragionato.
[illegible] questo
[illegible] meno grave delle [illegible]
[illegible] libertà, oltre di
che [illegible] patria podestà [illegible]
[illegible] la
[illegible] stabilito nel [illegible]
nel [illegible]
[illegible]
[illegible] contratto da [illegible]
[illegible]

[illegible] per un requisito però necessario, e forse al ma[illegible]
[illegible] dell'[illegible]. [illegible] commentatori del Cod[ice]
[illegible] dice che il consenso de' genitori si richiede
[illegible] meramente dei padri. E noi pare ancora, che
[illegible] principalmente [illegible], che richiede
[illegible] [illegible] che prima
[illegible] negato il consenso a [illegible]
[illegible] che questo sia fatto il matrimonio diventa va-
lido; ma ciò avviene perchè il genitore [illegible]
[illegible] morte di [illegible] al figlio stesso, oppure
[illegible] meno dannosi dello scioglimento del ma-
trimonio.

[illegible] requisito per la validità del matrimonio
[illegible] non vi sia alcun impedimento nascente da
relazione di persona. Questo impedimento può nascere
1° Dalla cognazione o consanguineità 2° Dall'affinità
3° Da disparità di culto 4° Dall'età 5° Dagl'ordini
maggiori o voti solenni di castità 6° Da altro matrimonio.

La cognazione o consanguineità è il vinco-
lo che passa tra persone congiunte fra loro di sangue
ond'è [illegible] consanguinea. Ma per intendere le
disposizioni del Cod. [illegible] uopo [illegible] la pa-
rola cognazione si prende in senso più ristretto, che
[illegible] alcuna cognazione [illegible].

Per cognati in senso stretto s'intendono quelle con-
giunte tra loro [illegible] col mezzo di [illegible] tal [illegible]
fratelli e le sorelle uterini cioè che hanno la stessa
madre ma non lo stesso padre. [illegible] cognati [illegible] quelli
congiunti fra loro per mezzo di maschi, tali sono i
[illegible] fratelli [illegible] germani cioè, che hanno lo

[illegible] generazione [illegible] disposizione [illegible]

Questa distinzione [illegible] trattandosi della successione, perchè ove si parla di oggi s'intendono i cognati, consanguinei e agnati.

Nella cognazione si distinguono lo stipite, la linea, il grado. Lo *stipite* è quella persona da cui discendono le persone della cui cognazione si tratta.

La *linea* è la serie delle persone che discendono da un comune stipite. Il grado è la distanza [illegible] [illegible] [illegible] grado [illegible] [illegible] dall'uno dei quali si [illegible] discendono l'altro [illegible] linea [illegible] retta e collaterale o trasversale. La linea retta [illegible] comprende [illegible] ascendenti [illegible] discendenti [illegible] collaterali. La linea collaterale si suddivide in eguale ed ineguale. Dicesi eguale quando i consanguinei sono egualmente distanti dal comune stipite, ed ineguale quando uno è più distante dall'altro. Così i fratelli sono in linea collaterale eguale, perchè sono egualmente distanti dal comune stipite [illegible] [illegible] in linea ineguale [illegible] non sono egualmente distanti dal comune stipite.

Ora per la computazione dei gradi nel diritto [illegible] sono [illegible] gradi quante sono le generazioni [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] tanto [illegible] [illegible] nella collaterale [illegible] gradi [illegible]

primo grado, perchè c'era una sola generazione; così

[illegible] e lo zio, e il nipote sono in secondo grado

poichè vi sono due generazioni cioè il figlio e la figlia

del figlio [illegible] e il nipote, sono in terzo grado

perchè vi sono tre generazioni. [illegible]

Fratelli e le sorelle sono in secondo grado perchè sono

due generazioni. Lo zio e il nipote sono nel terzo

grado, i cugini sono in quarto grado. Quanto al

[illegible] nella

linea retta le nozze sono proibite tra ascendenti, e

discendenti in infinito tra la discendenza legittima, od

illegittima. Nella linea collaterale sono proibite le noz-

ze per il D.o Civile tra fratelli, sorelle, tra zio, e

nipote, cioè tra parenti in secondo, e terzo grado.

Le nozze nel 4.o grado cioè fra cugini non erano

proibite dal D.o Romano, ma pel D. C. [illegible]

sono [illegible]. Pel D.o Romano poi è vietato il matrimo-

nio tra quelle persone che parentum loco habentur.

Dicesi tenere per uno luogo di padre quello che

immediatamente soggetto al comune stipite mentre io

ne sono più lontano. Così è la sorella di mio avo colla

quale sono in 4.o grado mi tiene luogo di padre perchè

è immediatamente soggetta al comune stipite che è

il bisavo. [illegible] sorella di mio avo [illegible]

bile le nozze

Pel D.o Romano v'era una cognazione Civile

detta adottiva per cui era vietato il matrimonio

tra il padre, e la figlia adottiva anche dopo finita

l'adozione, ed era vietato tra [illegible]

[illegible] e i figli adottivi finchè durava l'adozione

il qual diritto ignorava, essendo l'Adozione. Il Codice austriaco [illegible] di questo impedimento ai matrimonio [illegible] altri sostengono essere [illegible] dal nostro codice.

L'affinità è la parentela che lega un coniuge ai parenti dell'altro coniuge. In qual grado di consanguineità [illegible] parenti e cognati [illegible] congiunti del medesimo grado è pure congiunto coll'altro coniuge per affinità [illegible] medesimo grado [illegible] loro [illegible] per consanguineità [illegible] anche [illegible] suocero non può [illegible] al nuora, perchè essendo in primo grado di consanguineità col figlio è pure in primo grado d'affinità colla moglie [illegible] figliastro [illegible] perchè essendo in primo grado col padre [illegible] colla [illegible] moglie di lui. Quanto per [illegible] abbiamo il fratello [illegible] [illegible] di questo impedimento è [illegible] [illegible] una persona che è [illegible] parenti [illegible] [illegible]

[illegible] consanguineità [illegible] [illegible]

[illegible] romano [illegible] dagli [illegible] La parola sponsali [illegible] poichè gli sponsali erano [illegible] futuro matrimonio. Dal [illegible] romano [illegible] quella a cui [illegible] padre [illegible] [illegible] non è [illegible]

Giustiniano [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] di recedere dalla promessa [illegible]
[illegible] [illegible] gli sponsali non
[illegible] legalmente obbligatoria. ma pel § 46
quella parte che non diede fondato motivo all'altra
di recedere dalla promessa può chiedere il risarcimento [illegible]
[illegible] impedimento al matrimonio pel § 64
Cod. Austr.° è la disparità di religione. I Romani non
proibivano il matrimonio soltanto fra Cristiani e
Giudei; ma per l'identità di ragione il nostro Codice
lo proibisce fra i Cristiani e non cristiani, e ciò sag-
giamente perchè la differenza di massime [illegible]
è tale, che poco sperar si potrebbe in tal unione
per la quiete domestica, e per la educazione dei figli.
[illegible] impedimento è il delitto. L'adulterio.
[illegible] per la Nov. 134 C. 12 come pel § 57 Cod. Austr.°
non possono contrarre tra di loro matrimonio gli
adulteri che commisero fra loro adulterio, e ciò sag-
giamente onde la speranza di matrimonio non fosse
incitamento all'adulterio e forse anche ad attentare
alla vita dell'altro coniuge per contrarre il nuovo
matrimonio: avvertasi poi che pel § 67 è necessario che
l'adulterio sia provato prima della conchiusione del matri-
monio. Benchè il delitto di ratto era pel D.° romano
un impedimento al matrimonio colla rapita.
Pel § 56 Cod. Austr.° il ratto è un impedimento finchè
la rapita non abbia liberamente acconsentito al
matrimonio e per poter dire che [illegible] acconsentì liberamente
conviene [illegible] che essa sia prima riposta in libertà
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] timore e questa presunzione [illegible]

[illegible] prova in contrario [illegible]

[illegible] non è libera [illegible] presume [illegible]

[illegible] D.° romano erano [illegible]

[illegible] indecorose le nozze dei senatori, e dei loro figli

[illegible] persone di vile condizione, e le nozze di [illegible]

[illegible] con una persona di perduta fama. Questo [illegible]

[illegible] tolse in prima prolis [illegible] [illegible] poi

di [illegible]

1211 [illegible]

del [illegible]

[illegible]

[illegible]

ed [illegible] per

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Rosa Antonini
e
Peciani

[illegible] non possono durante [illegible]

contrarre matrimonio [illegible] e pel S.C.

[illegible] non possono [illegible]

[illegible] gl'ordini maggiori e i religiosi [illegible]

[illegible] il voto di castità solenne. Che per [illegible] impedimento

[illegible] per il matrimonio [illegible]

[illegible] essendo vietata la poligamia [illegible]

[illegible] che di buona fede [illegible]

[illegible] in secondo matrimonio credendo morto il primo

marito [illegible] dal secondo [illegible]

[illegible] Giustiniano [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] volea recedere dalla promessa doveva [illegible]
[illegible] [illegible] nel § [illegible] Cod. [illegible] gli sponsali non
[illegible] legalmente obbligatoria, ma pel § 46
nella parte che non [illegible] fondato motivo all'altro
di recedere dalla promessa [illegible] [illegible] indennizzazione

[illegible] impedimento al matrimonio pel § 64
Cod. [illegible] è la disparità di religione. Il D. romano
[illegible] il matrimonio soltanto tra Cristiani e
[illegible] [illegible] [illegible] di ragione il nostro Codice
[illegible] proibito [illegible]

gior [illegible] [illegible]
ità [illegible] [illegible]
per la [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible]
Non [illegible] ulterio.
non [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible]
[illegible] [illegible]
[illegible] [illegible]
[illegible] [illegible]

[illegible] promise [illegible] il nuovo
matrimonio [illegible] poi che pel § 67 è necessario che
l'adulterio sia provato prima della conclusione del matrimonio. Anche il ratto [illegible] era pel D. romano
un impedimento al matrimonio colla rapita.
Pel § 56 Cod. [illegible] il ratto è un impedimento finchè
la rapita non abbia liberamente acconsentito al
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] che essa sia prima posta in libertà
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

... conosta ... e iuris et de jure
...hoc non ammette prova in contrario; finchè la rag...
...ta non è libera si presume effetto a ... il di lei
... consenso. Sez. 1ª ... Dº i romani erano vietate
le nozze [illegible] dei tutori e dei loro figli
...con persone di vile condizione; e le nozze di [illegible]
...uno con una persona di perduta fama. Giustinia-
no tolse la prima proibizione. Eravi d'annovere poi
erano proibite le nozze del tutore o di suo figlio
colla pupilla prima che gli avesse resi i conti della
tutela. Così pure erano proibite le nozze del [illegible]
... con una donna della provincia stessa.

Questi impedimenti alle nozze sono relativi
in quantochè impediscono il matrimonio ad una per-
sona ma solamente con determinate persone. Ma
vi sono degli impedimenti assoluti cioè che impediscono
il matrimonio con qualunque persona [illegible]
nati [illegible] delle persone e pel [illegible]
[illegible] nati alcuni [illegible] non possono durante [illegible]
contrarre matrimonio. Per la L. 45 [illegible] e pel [illegible]
[illegible] non ponno ammogliarsi i chierici [illegible]
...ut. gl'ordini maggiori e i religiosi [illegible] professato
il voto di castità solenne. Che poi un impedimento
assoluto sia il matrimonio [illegible] esistente [illegible] a
chiunque essendo vietata la poligamia. La donna che
... che di buona fede, o col consenso [illegible] fosse
unita in secondo matrimonio credendo morto il primo
marito, deve separarsi dal secondo [illegible]

i figli nati fossero riputati legittimi. Costantino nella L. 7 Cod. [illegible] ordinò che se la moglie di un marito era partito per la guerra non ne avea notizia per 4 anni, potesse dopo aver fatta istanza al duce del esercito passare a seconde nozze. Ma Giustiniano colla autentica sottoposta a questa legge tolse quelle [illegible] stabilendo che la donna non potesse passare a seconde nozze se certa non sapesse la morte del primo marito. [illegible] tutti furono stabiliti i casi in cui si dovea credere morto il primo marito.

L'ultimo requisito per la validità del matrimonio è l'osservanza di certe forme che erano dalla legge prescritte. Presso gli antichi romani erano in triplice rito per ciò che riguarda il primo per Confarreazione il 2º per Coemzione, il 3º per uso. Il rito per confarreazione era il più solenne ed era quando l'uomo o la donna volevano contrarre matrimonio alla presenza di un sacerdote e di dieci testimoni si promettevano [illegible] facendo un sacrifizio con pane formato di farro [illegible]. Il rito per Coemzione era quando la moglie venendo al marito portava tre monete [illegible] al marito quasi per comprarlo, l'altro deponeva avanti gli Dei Lari nella corte, il terzo deponeva [illegible] sul focolare, dopo di che i coniugi fra loro si comperavano. Rito per uso era quando la donna che per un anno era stata col marito senza che avesse [illegible] era acquistata dal marito [illegible]

… era necessario che il marito [illegible]
[illegible]
[illegible] nel matrimonio [illegible]
[illegible]
e vari [illegible] ne erano [illegible]
[illegible]
[illegible] del marito. il che [illegible]
[illegible]

[illegible] nelle cose concernenti [illegible]
[illegible] il consigliare o [illegible] il di lei domicilio
che nel D. romano dietro il domicilio [illegible]
[illegible] e [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible] di rimanere in un dato paese e invalido
[illegible] il domicilio del marito
[illegible] a proteggere
[illegible]
[illegible] l'avesse sposata senza dote
[illegible]
[illegible] e poi non potè pagarla
[illegible] il marito ad alimentarla? Dal Romani
[illegible] a dote si dà per sostenere i pesi
[illegible] non paga la dote
[illegible] non si può obbligare il marito a [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible] senza eccezione
[illegible] alimentarla [illegible]
[illegible] matrimonio e in queste ultime [illegible]
[illegible] romano che stabiliva nella L. 22 § 8 [illegible]
[illegible]
[illegible] dote [illegible]

[illegible] tenendo [illegible] matrimonio [illegible]
[illegible]
[illegible] secondo [illegible]
[illegible] il matrimonio
[illegible] trattando dalle [illegible] naturale
[illegible] o dalla convenzione

Quando un matrimonio venga dichiarato nullo fin dalla sua origine perchè mancante di alcuno dei [illegible] allora [illegible] rigor di termini non si può dire che il matrimonio [illegible] perchè la [illegible] matrimonio [illegible] il matrimonio per divorzio [illegible] sciolto. L'etimologia di Divorzio [illegible] distendendo [illegible] andare in diverse parti quindi il divorzio si definisce = Una tale separazione dei conjugi per cui chi non sono più [illegible] quindi [illegible] la legge di Romolo era proibito [illegible] la moglie [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] infamia [illegible] [illegible]

Infinito fu accordato [illegible] però vogliamo credere [illegible] mai in Roma divorzi perchè i buoni costumi [illegible] approvavano ciò che la legge tolleravano: e Carvilio Ruga, che pel primo usò il divorzio [illegible] della moglie fu da tutti disapprovato. Ora Plutarco [illegible]
[illegible]

[illegible] divorzio [illegible] sacramento [illegible]

[illegible] città [illegible]

[illegible] in una [illegible] volta [illegible] matrimonio per

[illegible] si potea credere che [illegible]

[illegible] fatto [illegible]

[illegible] il divorzio

[illegible] il [illegible]

[illegible] pubblico e forzato.

Noi non neghiamo che [illegible]

[illegible] romani [illegible] il divorzio

[illegible] certissimo per il carattere di [illegible]

[illegible] il divorzio [illegible] ritardando [illegible]

[illegible] perchè negano il divorzio come [illegible]

[illegible] costumi [illegible]

[illegible] romani

[illegible] approvato, ma [illegible]

[illegible] il primo [illegible] il [illegible]

[illegible]

[illegible] romani, [illegible] della propria [illegible] da [illegible]

[illegible] la [illegible] ed il tempio [illegible]

Dopo che i romani [illegible] della

[illegible]

[illegible] molte illustri donne [illegible]

[illegible]

de' mariti, che aveano cambiati [illegible] per quanto [illegible]

matrimonj [illegible]

[illegible]

[illegible] il marito [illegible]

[illegible]

Di [illegible] la legge di Divorzio
[illegible]
si può chiedere il divorzio e nel caso [illegible] che po-
tesse aver [illegible]
consenso de' [illegible]
[illegible]
professano la cattolica. Ma [illegible]
[illegible] nella [illegible]
[illegible] coniugi e [illegible]
di Giustiniano [illegible]
[illegible] mali
maggiori [illegible] a concedere il divorzio.
[illegible]
[illegible]
[illegible] coniugi [illegible] e non [illegible]
[illegible]

Queste cose diremo intorno al divorzio onde
ognuno comprenda che non solo i Cattolici
ma anche [illegible] il matrimonio [illegible]
come composto di sua natura indissolubile, [illegible]
[illegible]
[illegible] e perciò si vede che il
divorzio fu tollerato come un male per evitare
mali maggiori [illegible]

Per noi Cattolici [illegible] che il matrimonio
tra cattolici non si può sciogliere [illegible]
[illegible] maggiori [illegible]
[illegible] separazione [illegible] restando [illegible]
il vincolo del matrimonio [illegible]
concede questa separazione ove necessario alcuno di cui

[illegible] , come il
[illegible] [illegible] d'uno de
[illegible]
[illegible] annoverati nei
delitti per cui un coniuge poteadte [illegible]
[illegible] ma [illegible] detto di
lesa maestà [illegible]
[illegible] [illegible] annoverata anche quel-
= la se il marito [illegible] moglie. Ma nella
[illegible] cambiò questa disposizione, [illegible]
per questa causa non si poteva sciogliere il matri-
monio, ma che il marito [illegible] condannati a dote
alla moglie tanta parte [illegible]
[illegible] , che le
[illegible] fatti prima del matrimonio [illegible]
[illegible]

[illegible] Giustiniano [illegible] il Cod. Austr. [illegible]
[illegible] le cause di divorzio [illegible]
[illegible] il matrimonio
[illegible] se il primo sopra venuto
[illegible] era bensì perpetuo ma
[illegible] non [illegible] ,
per questa causa per cui [illegible]
[illegible] il diz-
[illegible] del nostro coniugo [illegible]
[illegible] comunicano
con nulla persona [illegible]
[illegible] essendo [illegible]
[illegible] divorzio, potendo [illegible] che sia

unità adunque di coniugi. Benchè questa causa non sia sola questa, che il codice espressamente [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible]

[illegible] della [illegible] [illegible] benchè e quella richiede la separazione quando grave pericolo sovrasti alla sostanza [illegible] alla [illegible] dei coniugi [illegible] [illegible]

[illegible] e di [illegible].

Il D° romano accordava il divorzio per [illegible] [illegible] da [illegible] cattolici [illegible] [illegible] causa. Ma [illegible] il D° romano [illegible]

[illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] compagnia [illegible] [illegible] che [illegible] [illegible] [illegible] di separazione [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] in [illegible] favore [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible]

[illegible]
[illegible]
[illegible] alla dichiarazione [illegible]
[illegible] il Giudice di osservare [illegible] marito [illegible]
[illegible]
[illegible] del marito [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible] exhibeat [illegible] Vero è che la
[illegible]
[illegible] ma [illegible] marito [illegible]
[illegible] la separazione [illegible]
[illegible]
[illegible] inter utrosque conveniant [illegible]

[illegible] acconsente all'adulterio della [illegible]
alla [illegible] 17 [illegible] la [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible] marito [illegible]
[illegible]
[illegible] all'adulterio [illegible]
[illegible] quando cioè [illegible]
[illegible] l'adulterio non lo impedì, per
[illegible] generale che [illegible] ragione consenziente che
[illegible]
[illegible] pubblica [illegible]
[illegible]

separazione per adulterio quando il marito consente [illegible]

[illegible] fimo, prima in Inghilterra [illegible]
per l'adulterio il divorzio [illegible] petizioni di divorzio presentate [illegible] per causa d'adulterio
[illegible] mai [illegible] [illegible] a [illegible] convenuto col marito di somministrargli le prove dell'adulterio [illegible] moglie onde ottenere il divorzio.

Questo fatto è [illegible] [illegible] scritto che per [illegible] [illegible].

[illegible] quando un coniuge [illegible] [illegible] ha condonato all'altro espressamente o tacitamente [illegible] [illegible] con fatti [illegible] riconciliazione [illegible] promettendo di non [illegible] [illegible] il coniuge dopo aver dato il perdono vuol intentarlo non è [illegible] perchè la regola generale è che [illegible] [illegible] non est [illegible] [illegible] romane [illegible] [illegible] [illegible] di [illegible] [illegible] al Divorzio, che il nostro codice accorda agli acattolici per causa di adulterio.

G-f M.S.S. 1541

o separazione per adulterio quando il marito consentì al medesimo, poichè in Inghilterra dove si concede per l'adulterio il divorzio, fra dieci petizioni di divorzio presentate al Parlamento per causa d'adulterio, se ne trovano nove nelle quali il seduttore ha già convenuto col marito di somministrargli le prove dell'adulterio della moglie onde ottenere il divorzio.

Questo fatto è confessato da un recente scrittore che pur vorrebbe il divorzio.

La 3ª eccezione è quando un conjuge offeso ha condonato all'altro espressamente, o tacitamente l'offesa. Si condona tacitamente con fatti indicanti riconciliazione, espressamente promettendo di non accusare il conjuge reo. Se il conjuge dopo aver dato il perdono vuol ritrattarlo, non est audiendus perchè la regola generale è, che „remittentibus actiones suas, non est regressus dandus„. Queste eccezioni del Dº romano, che ci pare, che debbano limitare il Dº di separazione anche fra noi, denno applicarsi anche al divorzio, che il nostro codice accorda agli Acattolici per causa di adulterio.